Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Sabato, 5 luglio** | **Numero 159**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1026 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1344;

Vista la legge 19 dicembre 1913, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1918-919 è elevata, da L. 90 000 a L. 110 000, la somma che viene annualmente stanziata nel bilancio del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, sottoposte al protettorato del Governo italiano che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1918 919 l'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a corrispondere annualmente i seguenti assegni a titolo di concorso nelle spese di mantenimento del culto e ufficiatura delle spese:

a) ai domenicani di Costantinopoli titolari della chiesa nazionale italiana di San Pietro a Galata	4,000 —
b) ai francescani di Costantinopoli titolari della chiesa nazionale italiana di Sant'a Maria a Pera	4,000 —
c) ai domenicani di Smirne titolari della chiesa parrocchiale italiana alla Punta	2,000 —
d) ai francescani di Smirne titolari della chiesa nazionale italiana di Santa Maria	2,000 —
e) ai conventuali di Damasco per la parrocchia italiana di quella città	5,000 —
f) ai francescani dell'Alto Egitto per la chiesa italiana di Sant'Antonio al Cairo	4,000 —
	21,000 —

Art. 3.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad impiegare nella ricostruzione delle nuove chiese parrocchiali di Messina il ricavato della vendita delle aree delle chiese ex-conventuali e collegiate già destinate al servizio parrocchiale della città stessa, andate distrutte dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 4.

Nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1918-919.

Aumenti

Cap. n. 13. Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	5,000 —
Cap. n. 57-*bis* (di nuova istituzione). Assegni ai titolari di chiese italiane all'estero	21,000 —
Cap. n. 58. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	20,000 —
	46,000 —

Diminuzioni.

Cap. n. 67. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	46,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro di grazia, giustizia e dei culti: FACTA.

Il numero 1028 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Il direttore del corpo musicale della R. marina, a modificazione di quanto risulta dalla tabella *B* annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797, è gerarchicamente parificato al grado di sottotenente.

Art. 2.

È aumentato un posto di ufficiale subalterno all'organico degli ufficiali del corpo Reale equipaggi. Esso viene assegnato alla categoria musicanti per il direttore del corpo musicale della R. marina.

Art. 3

Nulla è variato a quanto è disposto per il direttore del corpo musicale della R. marina dall'art. 24 della legge 29 giugno 1913, n. 797, e della tabella *C* (corpo Reale equipaggi) annessa alla legge stessa.

Art. 4

Il presente decreto avrà effetto dalla sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1039 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 27 febbraio 1919, n. 234, e 21 marzo 1919, n. 368;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
ORLANDO — STRINGHER — COLOSIMO.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Ministero delle colonie.

Cap. n. 35. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica	34,930 —

Tripolitania e Cirenaica.

ENTRATA.

Art. 21. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	34,930 —

SPESA.

Art. 4. Servizi giudiziari - Corte d'appello e procura generale di Tripoli, ecc.	5,850 —
Art. 55. Servizi giudiziari - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo	17,380 —
Art. 124. Servizi giudiziari - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo	11,700 —
	34,930 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Il numero 1031 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari delle colonie, ministro *ad interim* dell'interno, vice presidente *ad interim* del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti occorrenti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredamento degli Istituti di cura per tubercolosi, contemplati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1919
TOMASO DI SAVOIA.
COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.
Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1032 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono autorizzate le maggiori assegnazioni, per saldi di spese residue, indicate nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
ORLANDO — STRINGHER — BERENINI.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI per saldi di spese residue da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919.

Spese generali.

Cap. n. 279. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	5,551 34
Cap. n. 280. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'allegato di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	1,199 —

Spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni, ecc.

Cap. n. 283. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro la invalidità per qualunque causa, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 1,710 61

Spese per l'istruzione elementare.

Cap. n. 284. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 173,006 41

Spese per l'istruzione media.

Cap. n. 293. Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 122,718 59

Spese per l'educazione fisica.

Cap. n. 298. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 3,047 95

Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti.

Cap. n. 299. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 596 63

Spese per le Università e gli altri stabilimenti di insegnamento superiore.

Cap. n. 301. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . 1,000 —

Spese per gli Istituti ed i corpi scientifici e letterari.

Cap. n. 368. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese degli Istituti e dei corpi scientifici e letterari) . . . . 500 —

Spese per le antichità e belle arti.

Cap. n. 370. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli stati di previsione delle spese per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . 9,056 36

Totale 318,386 89

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI

Il numero 1036 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.
ORLANDO — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 13. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diaria, ecc.	15,000 —
Cap. n. 14. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.	35,000 —
Cap. n. 17. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria	3,250 —
Cap. n. 21. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini, ecc.	105,000 —
Cap. n. 22. Pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, ecc.	8,000 —
Totale	166,250 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 1037 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 29 « Pensioni ordinarie », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire quindicimila (L. 15,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1010 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti la legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, il decreto-legge 18 gennaio 1917, n. 102 e il decreto-legge 23 marzo 1919, n. 455, concernente provvedimenti per le case popolari e per l'industria edilizia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al decreto-legge Luogotenenziale del 23 marzo 1919, n. 455 sono apportate le seguenti modificazioni:

1 In fine all'art. 1 è aggiunto il seguente capoverso:

« La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali può concedere i mutui ai Comuni per la costruzione di case popolari od economiche, anche per conto di Istituti autonomi o di Enti morali, con le garanzie e coi privilegi stabiliti pei mutui consentiti dalla Cassa dei depositi e prestiti ».

2 Nell'art. 2, secondo comma, alle parole: « nella somma di lire venti milioni », sono sostituite le seguenti: « nella somma di almeno trenta milioni di lire »; e dopo il penultimo capoverso dello stesso art. 2 sono inseriti i seguenti comma:

« Se la Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio divenga proprietaria di una casa incompiuta e dopo di averne completata la costruzione non riesca ad effettuarne la vendita, potrà, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, emettere obbligazioni per un ammontare non superiore alla somma capitale per cui lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi ».

« Sono estese alla Sezione autonoma di credito edilizio le disposizioni e le agevolazioni consentite dalle leggi sul credito fondiario nonchè le agevolazioni fiscali, portate dal testo unico sulle case popolari 27 febbraio 1908, n. 89 e del decreto-legge 23 marzo 1919, n. 455 ».

3. Nell'art. 3, in fine al n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: « Le Società cooperative fra impiegati, salariati e pensionati dello Stato, mutilati o invalidi di guerra ».

Inoltre nello stesso art. 3 è aggiunto il seguente: « n. 4-*bis*. — Gli enti pubblici o gli enti morali che si propongono di costruire case per i loro impiegati o salariati ».

Infine nello stesso art. 3, al n. 5, dopo le parole: « Le Società cooperative di credito e di consumo », sono aggiunte le seguenti: « e le Società di mutuo soccorso che si uniformino alle disposizioni della legge (*testo unico*) 27 *febbraio* 1908, n. 89 ».

4. Alla fine dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma: « Può altresì concedere mutui all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma con le norme vigenti per tale Istituto, il cui riordinamento sarà stabilito per decreto Reale, promosso dal ministro d'industria, commercio e lavoro, nonchè alle cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprietà individuale o indivisa composte esclusivamente di impiegati dello Stato, purchè i prestiti siano garantiti con prima ipoteca e con le ritenute sugli stipendi ».

5. Alla fine dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma: « Nel caso che gli enti e le Società non portino a termine le costruzioni per le quali hanno ottenuto il contributo dello Stato al pagamento degli interessi, tale beneficio si trasferisce all'originario Istituto sovventore purchè ne assicuri la continuazione ed il compimento ».

6. Alla fine dell'art. 7 è aggiunta la disposizione seguente: « Uguali provvedimenti possono essere presi nei riguardi delle Sezioni per case popolari costituite da Società di mutuo soccorso ».

7. In fine al n. 1 dell'art. 9 è aggiunto il seguente inciso: « od ai loro soci ».

8. Nell'ultimo capoverso dell'art. 10 dopo le parole: « delle Società cooperative » sono aggiunte le seguenti: « o di mutuo soccorso ».

9. All'art. 17 dopo le parole « case popolari od economiche » sono aggiunte le seguenti « e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ».

10. Nell'art. 25, alla fine del primo periodo, sono soppresse le parole « dal giorno in cui sarà riconosciuta la loro abitabilità ».

In fine dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti capoversi:

« La esenzione completa delle imposte e sovrimposte fabbricati è estesa a 10 anni per le case di cui si sia iniziata la costruzione entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e che siano ultimate entro il dicembre 1921 ».

« Non perderanno il beneficio dell'esenzione i fabbricati quando il pianterreno e il sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili, purchè il reddito effettivo o presunto dei locali a pianterreno o sotterraneo non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato. In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione ».

« Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente da quanto dispone l'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« Gli Istituti di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazioni sulle obbligazioni emesse dalla sezione di credito edilizio. Le Casse di risparmio ordinarie e la Cassa dei depositi e prestiti possono anche acquistare le dette obbligazioni ».

Art. 3.

Dopo l'art. 5, del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, è inserito il seguente art. 5-*bis*:

« I mutui di cui all'art. 5 saranno concessi ai Comuni in base a deliberazione in unica lettura presa dal rispettivo Consiglio col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, oppure dal commissario Regio ed all'Istituto per le case degli impiegati dello Stato in Roma, nonchè alle Cooperative indicate nel su accennato articolo 5, su deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione.

Non occorrerà la deliberazione di accettazione se quella di contrattazione conterrà tutti gli elementi prescritti per la effettuazione dei mutui della Cassa.

La somministrazione di tali prestiti avverrà a seconda del bisogno per i Comuni, su nulla osta del prefetto, e, per gli altri enti mutuatari, su nulla osta del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

All'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455 è sostituito il seguente:

« Sui mutui concessi in base al presente decreto agli Enti e Società di cui agli articoli 3 e 5, lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi, a condizione che le case siano costruite entro il 30 giugno 1924.

La società e gli enti indicati ai nn. 4 *bis*, 5 e 6 dell'art. 3 potranno ottenere lo stesso beneficio solo a condizione che costruiscano case a proprietà indivisa ed inalienabile, restino aperte a chiunque possegga i requisiti prescritti, non cedano, in caso di scioglimento, i loro stabili che agli Istituti autonomi per case popolari, e siano regolate da uno statuto approvato dalla Commissione centrale per le case popolari.

Il contributo sarà corrisposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento del mutuo. Può essere concesso un contributo supplementare sui mutui impiegati in nuove costruzioni, che siano ultimate e rese abitabili entro il mese di dicembre 1921 ».

Può anche essere concesso un contributo al pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'Istituto mutuante durante il periodo della costruzione.

Il concorso dello Stato è consentito con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro.

Per provvedere al pagamento degli interessi a carico dello Stato di cui al primo comma del presente articolo è stanziata di anno in anno nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, la somma all'uopo occorrente, che potrà raggiungere i 10 milioni annui entro l'esercizio finanziario 1923-1924.

Le somme stanziate nei singoli esercizi anteriori e non impegnate pel pagamento dei contributi ordinari, saranno trasportate ed erogate negli esercizi successivi pel pagamento dei contributi di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 5.

Agli articoli 12 e 15 del decreto-legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, è sostituito il seguente:

« I Comuni possono ottenere la *facoltà di espropriare*, per conto proprio o a richiesta degli Istituti autonomi di case popolari o economiche, terreni ed immobili occorrenti per la costruzione di case popolari, nonchè abitazioni di proprietà privata che si trovino in deficienti condizioni igieniche, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere al loro risanamento od alla loro miglioria, nel termine fissato.

Può essere anche concessa ai Comuni la facoltà di occupare temporaneamente cave, fornaci o terreni di cui l'esercizio e l'uso, per ragioni di ubicazione e di convenienza economica, siano ritenuti necessari per agevolare le costruzioni degli enti sopraindicati.

Per le espropriazioni e per le occupazioni temporanee si applicano le rispettive disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con le facilitazioni di procedura stabilite dall'art. 5 (ultimi due comma) del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1033, salvo che l'approvazione dei progetti e le decisioni sulle opposizioni e sui reclami sono demandati al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

L'indennità di espropriazione sarà fissata nella misura stabilita dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Per la indennità di occupazione temporanea si applicano gli articoli 56 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Nell'art. 19 del decreto-legge Luogotenenziale 23 marzo 1919 n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

Alle disposizioni contenute sotto la lettera *d*) sono sostituite le seguenti: « due rappresentanti delle Associazioni degli ingegneri ed architetti, tre rappresentanti delle organizzazioni industriali e tre delle organizzazioni operaie in materia edilizia ».

È inoltre aggiunto il seguente capoverso: « Per la prima volta i componenti la Commissione centrale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) saranno nominati dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro ».

Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In seno alla Commissione centrale sarà costituita una Giunta con le funzioni da determinarsi nel regolamento, la quale sarà composta dei due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e di quelli del Ministero delle finanze e della Cassa dei depositi e prestiti, e da tre membri eletti dalla Commissione stessa. I membri elettivi della Giunta dovranno avere residenza in Roma ».

Alla fine dell'articolo è aggiunto quanto segue: « Oltre a ciò che dispone l'art. 30 della legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, la Commissione centrale ha il compito di predisporre i provvedimenti diretti a stimolare la produzione e lo smercio dei materiali da costruzione, ad agevolare le condizioni tecniche per tenere bassi i costi dei fabbricati ed a contribuire alla più efficace utilizzazione del materiale bellico disponibile per scopi costruttivi mercè la più opportuna assegnazione alle organizzazioni che possano valersene ai fini della edilizia popolare ».

Art. 7.

Dopo l'art. 12 della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89 è aggiunto il seguente articolo:

« L'Istituto mutuante, qualora l'ente mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralità può, indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il detto ente, la nomina di un sequestratario, il quale provvederà alla riscossione dei fitti o di ogni altro credito ».

Art. 8.

L'art. 28 del decreto-legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455 è modificato come segue: « Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare, integrandole e modificandole in quanto occorra a tal uopo, le vigenti disposizioni legislative per le case popolari od economiche e per l'industria edilizia contenute nella legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 18 gennaio 1917, n. 102, nel decreto-legge Luogotenenziale del 23 marzo 1919, n. 455 e nel presente decreto ».

« Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1041 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretatò e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 24 « Spese per stampati, registri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di L. 99 000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1042 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita ed eretta in ente morale autonomo una associazione fra il personale di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, che assume il nome di « Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico », con sede in Milano.

Art. 2.

L'associazione ha per fine:

a) di assicurare sussidi in caso di malattia e specialmente in occasione di collocamento in aspettativa per motivi di salute:

b) di assicurare un sussidio nei casi di collocamento a riposo;

c) di assicurare un sussidio alle famiglie dei soci defunti;

d) di provvedere all'assistenza degli orfani del personale;

e) di fare piccoli prestiti di somme ai soci;

f) di favorire e creare eventualmente altri atti di previdenza.

Art. 3.

I proventi dell'Istituto sono costituiti dai contributi dei soci, dagli interessi del capitale, da eventuali donazioni, dall'ammontare delle ammende pagate da tutto il personale postale, telegrafico e telefonico e da un sussidio annuo di L. 15,000 stanziate per L. 10 000 nella parte passiva del bilancio delle poste e dei telegrafi e per L. 5,000 in quello dei telefoni.

Art. 4.

Le funzioni sociali sono esercitate:

1° dal Consiglio generale costituito dai rappresentanti eletti dai soci in numero non inferiore a trenta;

2° dal Consiglio di amministrazione composto da sette membri scelti dal Consiglio generale;

3° dal Collegio dei sindaci, due dei quali, uno effettivo e l'altro supplente, nominati dal Ministero delle poste e dei telegrafi;

4° dal Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente su qualsiasi vertenza sorta fra i soci e l'Istituto.

Art. 5.

Il regolamento stabilirà le norme per la nomina del direttore che sarà delegato dal Ministero delle poste, e per le elezioni alle varie cariche sociali e la loro durata; l'ammontare del contributo dei soci, e i loro doveri e diritti; nonchè tutte le norme per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto.

Art. 6.

Per le somme dovute dai soci all'Istituto si applicano le norme di cui al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1570.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 999 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 19 febbraio 1903, n. 45, ed il R. decreto 21 ottobre 1903, n 431, che approva il testo unico per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 407, portante provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari;

Veduta la legge 4 giugno 1911, n 487, portante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare, con particolare riguardo al titolo IV di essa;

Veduti i RR. decreti 6 febbraio 1908, n. 150, che approva il regolamento generale per la istruzione elementare; 6 aprile 1913, n 549 che approva il regolamento concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole amministrate dai Consigli scolastici; 13 maggio 1915, n. 651, con il quale vengono modificati alcuni articoli dei regolamenti approvati con i RR. decreti 6 aprile 1913, nn. 549 e 552, e 20 maggio 1915, n. 729, che introduce alcune modificazioni ed aggiunte al regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549:

Riconosciuta la convenienza d'introdurre alcune modificazioni nel predetto regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, per quanto riguarda i concorsi magistrali;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 38, 39, 51, 52, 56, 71, 72, 74 e 87 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 2. — Il concorso è bandito dal Consiglio scolastico, una sola volta all'anno, per posti di ultima classe di scuole rurali e di obbligatorie non classificate, tenendo distinti i posti delle classi maschili da quelli delle classi femminili e da quelli delle classi miste.

Ai posti di scuole facoltative il Consiglio scolastico provvede per concorso a parte da svolgersi in base alle medesime disposizioni stabilite dal presente regolamento pei concorsi a scuole obbligatorie.

Art. 4. — Ai concorsi per le scuole maschili sono ammessi i maestri e, alle condizioni e per gli effetti previsti dall'art. 37 del presente regolamento, anche le maestre; ai concorsi per le scuole femminili e miste sono ammesse soltanto le maestre.

Quando le candidate intendono concorrere contemporaneamente ai posti di scuole di diverse qualità, comprese le facoltative, possono fare una sola domanda, nella quale tale intenzione deve essere espressa.

Art. 8. — Il termine per la presentazione delle domande e dei titoli scade, di regola, il 31 luglio.

I Consigli scolastici non possono fissare l'apertura del concorso a giorno anteriore al 15 maggio.

Tra la data di pubblicazione del bando di concorso e il termine assegnato ai concorrenti per la presentazione delle domande e dei documenti deve intercedere un periodo non minore di giorni trenta.

In ogni caso il termine predetto è prorogato al 31 luglio per tutti i concorrenti per la presentazione del certificato di servizio dell'anno in corso: e, per i soli concorrenti che conseguano il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, di cui all'articolo del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, nella sessione estiva di esami dell'anno in cui il concorso fu bandito, per la presentazione del diploma stesso.

Qualora il diploma non possa essere rilasciato entro il 31 luglio, può essere sostituito da un certificato provvisorio, da redigersi a norma dell'art. 52 del predetto regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 10. — I documenti, che i concorrenti devono presentare a corredo della domanda in carta bollata, sono i seguenti:

a) il certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) il diploma originale di legale abilitazione all'ufficio, per il quale si concorre, o copia autentica del medesimo. Al diploma deve essere unita la licenza normale, da cui risultino i voti ottenuti negli esami relativi, o, in mancanza della licenza, un certificato dei voti stessi. Qualora la licenza normale sia stata ottenuta mediante esami d'integrazione, dev'essere altresì fornita dal candidato la dimostrazione dei punti ottenuti pel conseguimento del titolo integrato. Il diploma di abilitazione potrà essere sostituito dal certificato provvisorio di licenza normale solo fino a che all'interessato non sia stato rilasciato il diploma originale e in ogni modo non oltre l'anno in cui la licenza fu ottenuta. Potrà essere altresì sostituito dall'attestato del capo dell'Istituto solo nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma stesso;

c) l'atto o certificato di nascita debitamente legalizzato;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo ad un periodo di tempo superiore all'ultimo biennio e rilasciato nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431. Nel caso in cui il maestro, nel periodo di tempo al quale si riferisce il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il sindaco rilascerà il detto certificato dopo aver assunte, ove occorra, le necessarie informazioni dai sindaci di quei Comuni, nei quali il maestro abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

f) il certificato penale.

I concorrenti possono, inoltre, presentare tutti gli altri documenti, che ritengano opportuni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

I candidati che siano in servizio nelle scuole amministrate dal Consiglio scolastico quali insegnanti di ruolo o quali maestri provvisori, quando prendano parte ad un concorso pubblico bandito dallo stesso Consiglio scolastico o ai concorsi interni, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Nella domanda i concorrenti devono chiaramente indicare il proprio recapito.

L'Amministrazione che bandisce il concorso ha sempre facoltà di accertarsi con mezzi propri della verità del contenuto dei documenti esibiti dai candidati.

Art. 12. — Chi vuol prender parte a concorsi banditi dai Comuni della Provincia che conservano l'amministrazione della scuola e dal Consiglio scolastico, ovvero a concorsi banditi in diverse Provincie, deve fare tante domande in carta da bollo quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una di esse i documenti originali e alle altre le copie autentiche dei medesimi.

Art. 13. — Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate di tutti i documenti di rito.

Quando qualche documento o le copie autentiche che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il provveditore agli studi ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo avviso del sindaco o del R. provveditore.

Art. 14. — L'esclusione dal concorso pronunziata per qualsiasi causa dalla Commissione giudicatrice deve essere comunicata immediatamente all'interessato, con l'indicazione delle ragioni che l'hanno motivata. Il ricorso eventualmente prodotto contro tale esclusione non ha effetto sospensivo.

Art. 15. — La Commissione è nominata dalla Deputazione scolastica non più tardi del 15 luglio. Essa è composta di cinque membri, compreso il presidente, designato nell'atto di nomina della Commissione.

In tale atto di nomina saranno altresì designati, scegliendoli nelle categorie indicate nell'art. 16, altri cinque commissari, in ordine progressivo, che saranno chiamati a sostituire, per disposizione del presidente della Commissione, i componenti di questa che venissero a mancare per incompatibilità, a termini dell'articolo 17, per rinuncia o per altra causa. Venendo a mancare, per le stesse ragioni, il presidente, la Deputazione scolastica, con apposita deliberazione, integra la Commissione, e nomina il nuovo presidente.

Quando il Consiglio scolastico usi della facoltà di cui al secondo capoverso dell'art. 8 del presente regolamento, la nomina della Com-

missione deve essere fatta entro un mese dalla data del bando di concorso.

Art. 16. — A far parte della Commissione giudicatrice nei concorsi a posti d'insegnante possono essere chiamati tutti coloro che, legalmente abilitati, siano maestri titolari di classe con nomina stabile da almeno 5 anni nelle scuole elementari pubbliche o annesse a Istituti governativi, i direttori didattici, i direttori e i professori di materie letterarie, filosofiche o scientifiche delle scuole normali governative, gli abilitati all' ufficio d' ispettore scolastico, escluso, nei soli concorsi interni, il R. ispettore scolastico che abbia, o abbia avuto, alla sua dipendenza, come ispettore di circoscrizione, le scuole per le quali il concorso è bandito.

Della Commissione devono in ogni caso far parte almeno due maestri elementari.

Sono esclusi in ogni caso i componenti dei Consigli scolastici e della sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 17. — Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela e di affinità con uno dei concorrenti.

Art. 20. — Quando due o più candidati ottengono lo stesso numero di punti, la Commissione deve determinare, dichiarandone i motivi, il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di più candidati nell'identico grado. A parità di merito, il servizio militare prestato da coloro che siano fregiati del distintivo delle fatiche di guerra (Campagna 1915-918) è considerato come titolo di preferenza. Subordinatamente la precedenza è determinata dalla valutazione del servizio: a parità di valutazione di servizio, dal voto complessivo del titolo di abilitazione; e, infine, a parità degli altri elementi, dall'età.

Art. 21. — I titoli soggetti a valutazione nei concorsi a posti di insegnante sono:

a) abilitazione all'ufficio;

b) servizio prestato;

c) titoli di cultura;

d) concorsi sostenuti;

e) pubblicazioni.

Art. 22. — I titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente sono la patente per il grado inferiore, il diploma di abilitazione conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore, la patente pel grado superiore e il diploma di abilitazione conseguito ..r esame.

Per valutare i due ultimi fra i titoli sopra elencati si riduce in ..zione decimale, fino alla cifra dei millesimi, il voto complessivo ..ltante dalla somma dei punti riportati negli esami delle mate- obbligatorie.

..r le materie nelle quali si sostiene una prova scritta e una .. il voto di ciascuna di esse è computato come voto su una ma..a sè stante quando per tali prove non sia ammesso il com..; per le altre materie, per le quali il compenso è ammesso, .. la media fra i voti delle due prove, o soltanto la media stessa ..nputata nella determinazione del voto complessivo.

..a valutazione della licenza normale, ottenuta mediante esami ..grazione, devono essere presi in considerazione, per le mate..le negli esami della licenza stessa sono obbligatorie e dalle ..rove il candidato sia stato dispensato in base al titolo conse.. ..in Istituto di diversa natura, i voti segnati in questo titolo; .. devono invece computarsi i voti segnati nel precedente titolo .. le materie per le quali il candidato sostenne gli esami della li..nza normale, e neppure i voti nelle altre materie, che non siano ..bligatorie per questa licenza.

Nella determinazione del voto complessivo il voto sull'attitudine didattica, quando sia rappresentato solo dal voto sull'esame pratico, di cui agli articoli 101 e seguenti del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, deve computarsi due volte nella media, aumentando di 10 il denominatore della media stessa; quando invece accanto al voto per l'esame pratico figura anche un voto per l'attitudine didattica, si deve calcolare, nella media, accanto al voto per l'esame pratico, anche quello per l'attitudine didattica.

Stabilito in frazione decimale il valore del titolo di cui al precedente comma 2°, si assegna ad esso il punto corrispondente a tale valore tra il minimo e il massimo determinati dalla tabella *A*, in guisa che il minimo (10) corrisponda alla semplice sufficienza (6), il massimo (22) al valore massimo di esso (10), ed a ciascuno dei punti intermedi del titolo stesso (7, 8 e 9) corrisponda rispettivamente un numero di punti 3.

Il certificato d'idoneità all'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, se il titolo di abilitazione è di data anteriore al 1879, integra il titolo medesimo, ma non ha speciale valutazione.

Art. 22-*bis*. — Quando nello stesso concorso siano esibiti più titoli d'abilitazione, è soggetto a valutazione soltanto quello al quale, secondo la tabella annessa al presente regolamento, va attribuito il maggior numero di punti; agli altri non si assegna alcun punto.

Art. 24. — Nei concorsi a posti d'insegnante è soggetto a valutazione il servizio prestato dal maestro, fornito di patente, nei quindici anni scolastici immediatamente anteriori al bando di concorso con nomina definitiva o provvisoria, o come supplente o come sottomaestro (purchè il servizio in queste due ultime qualità di supplente o sottomaestro sia stato prestato nella stessa classe e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi) in scuole elementari pubbliche, amministrate dai Consigli scolastici, dalle Provincie, dai Comuni, nelle scuole elementari di tirocinio, annesse alle scuole normali, nelle scuole elementari annesse a conservatori, educandati, educatori femminili, Collegi di Maria e simili, dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica e purchè soggetti alla vigilanza del R. ispettore scolastico, e in quelle che, in base a regolari convenzioni, funzionano a sgravio degli obblighi comunali, qualunque sia la natura dell'ente che le mantiene.

È del pari soggetto a valutazione, ai sensi del comma precedente, il servizio d'insegnamento prestato in scuole per fanciulli anormali (ciechi, sordo-muti, deficienti), anche prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 24-*bis*. — Il servizio di cui all'articolo precedente è valutato fino al massimo di 10 anni quando sia qualificato sufficiente, e fino al massimo di 15 anni quando sia qualificato buono o ottimo. Se per alcuni anni è qualificato sufficiente e per altri buono o ottimo, deve valutarsi il servizio sufficiente fino al massimo di 10 anni, valutando gli altri, fino ai 15, quando il servizio sia per essi buono o ottimo.

Art. 24-*ter*. — A speciale valutazione è soggetto il servizio prestato, entro il quindicennio di cui al precedente art. 24 comma 1°, in scuole rurali, in scuole non classificate e nelle scuole per fanciulli anormali di cui al comma 2° dell'art. 24, qualunque sia la denominazione del ruolo, o della categoria o classe del ruolo comunale o provinciale, a cui il maestro apparteneva quando prestò il servizio stesso, purchè questo sia classificato almeno come sufficiente.

Art. 24-*quater*. — Sono soggetti a valutazione, purchè prestati nel quindicennio di cui al precedente art. 24, comma 1°:

a) il servizio di supplente, che non rientri fra quelli di supplenza indicati nel comma predetto, prestato da persona fornita di patente e per un numero di giorni non inferiore a 50 complessivamente per ciascun anno, purchè qualificato almeno sufficiente;

b) il servizio, qualificato sufficiente, buono o ottimo, prestato da persona, fornita del relativo diploma, in asili e giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da enti morali pubblici e sottoposti alla vigilanza del R. ispettore scolastico; questo servizio è valutato per non oltre otto anni.

c) il servizio prestato da maestri forniti di patente, a vantaggio della mutualità scolastica: questo servizio è valutato per non oltre un quinquennio;

d) il servizio prestato da maestri, forniti di patente o non insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, in istituzioni sussidiarie della scuola (scuole serali festive, autunnali, reggimentali educatori, ricreatori patronati, biblioteche, refezione e simili) alla dipendenza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, purchè qualificato almeno sufficiente; questo servizio è valutato per non oltre un quinquennio.

Nel caso di contemporaneità di vari servizi in istituzioni sussidiarie della scuola, o di servizi nelle istituzioni medesime e in asili o giardini d'infanzia, si deve computare soltanto quello a cui, secondo la tabella, spetti una valutazione complessiva maggiore.

Art. 24-*quinquies*. — Il tempo trascorso dal maestro lontano dalla scuola è computato soltanto nei seguenti casi:

1° se l'assenza è dovuta a servizio militare per chiamata sotto le armi, ad adempimento di doveri d'ufficio o a prestazione di altro pubblico servizio obbligatorio;

2° se l'assenza è giustificata da malattia ed è inferiore ai quattro mesi;

3° se l'assenza è dovuta a motivi di famiglia e non è superiore ai 15 giorni.

La qualifica, nei casi in cui l'assenza non ecceda l'anno, sarà quella dell'anno stesso se in questo il servizio fu qualificato; negli altri casi sarà quella media ottenuta nell'ultimo quinquennio scolastico anteriore al periodo di assenza.

Art. 24-*sexties*. — La qualità del servizio è attestata dal certificato rilasciato dal R. provveditore agli studi in base a verbali di visita dei RR. ispettori e a quelli dell'autorità direttiva o ispettiva comunale, ad esso trasmessi per mezzo dei RR. ispettori, ed è espressa, per ciascun anno, con le parole: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Per gli anni per i quali, per mancata visita e per la conseguente mancanza dei verbali relativi, il servizio non risulti qualificato dalle autorità scolastiche indicate nel comma precedente, il R. provveditore determina la qualità del servizio desumendola dalla qualifica degli anni in cui esso risulti qualificato.

Il certificato di servizio deve essere richiesto dall'interessato al R. provveditore non più tardi del 15° giorno anteriore alla chiusura del concorso, e deve essere presentato insieme con tutti gli altri documenti nei termini di legge.

L'interessato, ove ritenga che il certificato non risponda al risultato dei verbali di visita può ricorrere al Ministero, che deciderà sentita la sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore.

Quando il R. provveditore rifiuti il rilascio di un certificato o la correzione del medesimo, richiesti in tempo utile, l'insegnante potrà ricorrere al Ministero. Il certificato, che l'interessato ottenga in seguito all'esito di questo ricorso, dovrà considerarsi come rilasciato in tempo utile agli effetti del concorso a cui si riferisce, purchè il maestro abbia impugnato nei termini di legge la deliberazione del Consiglio scolastico relativa agli atti del concorso.

Il provveditore, che rilascia il certificato in seguito all'esito del ricorso, comunica immediatamente il certificato stesso alla Commissione giudicatrice, se è ancora riunita, perchè ne tenga conto, o al Consiglio scolastico, se le operazioni di concorso sono state espletate, perchè provveda alla rettifica delle risultanze del concorso.

Art. 24-*septies*. — Nella valutazione del servizio le due qualifiche di buono e di lodevole, contenute in certificati rilasciati a norma dell'art. 24 del regolamento 6 aprile 1913, n. 549, s'intendono entrambe equivalenti alla nuova qualifica di buono, e la qualifica di lodevolissimo a quella di ottimo.

Art. 25. — Nei concorsi a posti d'insegnante i titoli di cultura di cui alla lettera *c*) dell'art 21 sono:

a) il diploma di licenza dal corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali;

b) il diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito per titoli ed esame;

c) i diplomi di licenza da scuole medie, classiche e tecniche, di secondo grado;

d) i diplomi di laurea;

e) i diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche e delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguiti per esame;

f) i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori femminili di magistero;

g) i diplomi di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie (diplomi per il disegno, conseguiti per esame o a norma dell'art. 35 della legge 6 luglio 1912, n. 734, per la calligrafia e il canto, conseguiti per esame, per l'educazione fisica, conseguiti per esame o a norma della legge 23 dicembre 1909, n. 805);

h) il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'agraria, rilasciato dalla sezione agraria presso la R. scuola normale di Udine o da altre scuole simili;

i) il diploma di maestra di giardino d'infanzia.

In nessun caso possono essere valutati, nello stesso concorso e per lo stesso candidato, più di due titoli di cultura.

Art. 26. — Per la valutazione dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, si fa la media fra i voti riportati negli esami di licenza e quelli degli esami speciali nelle materie che erano obbligatorie nel tempo in cui il diploma fu conseguito. Tale media si ottiene sommando i voti conseguiti nelle prove che costituiscono l'esame di licenza con quelli conseguiti negli esami speciali e dividendo la somma per il numero totale di tali prove ed esami.

I diplomi di licenza di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente non sono valutati, quando siano presentati i corrispondenti diplomi di studi superiori.

Quando si presentino più diplomi di licenza da scuole medie, classiche o tecniche di secondo grado, è valutato il migliore tra essi.

Quando si presentino lauree o diplomi conseguiti in Istituti di istruzione superiore, compreso il diploma di licenza dal corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, è valutato il migliore fra essi, e all'altro è assegnato 1/4 dei punti che spetterebbero al titolo per sè solo.

Non potranno contemporaneamente valutarsi la laurea, o il diploma rilasciato da un Istituto superiore femminile di magistero, e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, o quello di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguito per esame; nè potranno valutarsi contemporaneamente le lauree conseguite nelle Facoltà di scienze e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie scientifiche conseguito per esame.

Quando i diplomi conseguiti nelle Università o Istituti superiori universitari attestano studi nello stesso complesso di disciplin[e] valuta soltanto il più comprensivo

Art. 25-*bis*. — I concorsi di cui alla lettera *d*) dell'art. 21, v[alu]tabili nei concorsi a posti d'insegnante, sono quelli sostenuti [per] esami o per titoli ed esami:

a) a posti di maestro elementare;

b) a posti direttivi o ispettivi comunali o di R. vice-isp[ettore] scolastico;

c) a posti di professore di pedagogia nelle scuole no[rmali] Regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi is[...]

d) a posti di R. ispettore scolastico

I detti concorsi sono valutati soltanto quando siano stati so[ste]nuti con risultato di punti non inferiore a 7/10 nell'esame o il [con]corrente sia compreso nel primo quinto dei dichiarati idonei.

Per ogni candidato è valutabile un solo concorso sostenuto, que[llo] che abbia la valutazione più vantaggiosa.

Art. 26-*ter*. — La valutazione di ciascun titolo di cultura e di ciascun concorso sostenuto, fra il minimo e il massimo stabilito dalla tabella, si fa proporzionalmente alla media in decimi dei punti

ottenuti per il conseguimento del diploma o nell'esame di concorso.

Art. 26 *quater*. — Le pubblicazioni di cui alla lettera *e*) dell'articolo 21 devono essere valutate, nel loro complesso, entro il massimo indicato dalla tabella *A* annessa al presente regolamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo sono considerate, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito. Per effetto di questo, la Commissione può diminuire fino al massimo di un punto la valutazione complessiva assegnata ai titoli.

Nella valutazione delle pubblicazioni ciascun commissario propone un voto; la Commissione voterà successivamente sulle singole proposte, cominciando dalla più alta.

La relazione della Commissione giudicatrice deve portare una succinta motivazione del giudizio da essa dato su ciascuna pubblicazione.

Art. 27. — Nei concorsi a posti d'insegnante nelle Provincie, che comprendono Comuni nei quali, a' termini dell'art. 89 delle legge 4 giugno 1911, n. 487, è obbligatorio l'insegnamento della lingua francese, le Commissioni giudicatrici debbono formare due graduatorie di cui una speciale per i Comuni anzidetti. Nella formazione di queste graduatorie le Commissioni stesse, oltre a valutare secondo le norme prescritte i titoli indicati nella tabella annessa al presente regolamento, assegnano un voto, fino al massimo di 10, a quei candidati che abbiano presentato al concorso titoli atti a provare la loro conoscenza teorica e pratica della lingua francese e la loro capacità nell'insegnamento di essa.

Art. 27-*bis*. — Ad ogni candidato che sia insignito di ricompense di guerra saranno assegnati nella valutazione dei titoli per i concorsi i seguenti punti: 1 punto per la croce al merito di guerra, 2 punti per la medaglia di bronzo, 4 punti per la medaglia d'argento e 10 punti per la medaglia d'oro al valore militare.

Art. 29. — I verbali della Commissione giudicatrice, insieme con la graduatoria e con la relazione riassuntiva, sono depositati nella segreteria dell'ufficio scolastico. Chiunque possa avervi interesse ha facoltà di prender visione dei detti documenti entro otto giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Agli atti sopraindicati è unito un elenco dei posti effettivamente disponibili, con l'indicazione della sede e della qualità delle singole scuole vacanti.

Delle graduatorie e dell'elenco dei posti è data comunicazione a tutti i Comuni della Provincia, che abbiano sedi vacanti, a tutti i Comuni cui appartengono i concorrenti e a tutti gli uffici provinciali scolastici del Regno.

Fino a che il Consiglio scolastico non abbia proceduto alle nomine, i Comuni, con deliberazione di Giunta e gli eleggibili possono far presenti al R. provveditore i loro desiderii e le loro indicazioni circa l'assegnazione delle sedi, per gli effetti dell'art. 47 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 31. — Il Consiglio scolastico assegna a ciascuno dei maestri eletti, nell'ordine di classificazione, la sede cui egli abbia chiesto di essere destinato a norma del precedente art. 29. Se alla sede sia già stato destinato altro insegnante, si assegna al richiedente quella da lui domandata in linea subordinata rispettando l'ordine di preferenza.

Nel caso che comprovate necessità della scuola o desideri espressi dai Comuni consiglino di derogare dalla norma sopra stabilita, nel provvedimento devono risultare specificatamente le ragioni della deroga.

L'assegnazione dei maestri alle varie classi in ciascuna sede viene fatta dal R. ispettore scolastico della circoscrizione, il quale, di regola, ove alle scuole maschili siano addette anche maestre, assegnerà a queste, a preferenza, le prime e le seconde classi elementari.

Nell'assegnazione dei maestri a classi speciali (di deficienti, di sordo-muti, di ciechi, di tracomatosi e simili) o a corsi speciali, quali sono quelli indicati nell'art. 10, commi 3° e 4° della legge 8 luglio 1904, n. 407, devono essere preferiti quelli che siano forniti dell'abilitazione all'insegnamento in essi impartito.

Art. 38. — I posti che non si possono coprire in via definitiva in base a concorso, sono conferiti dalla Deputazione scolastica con nomina provvisoria fra coloro che ne abbiano fatta domanda e seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, a seconda che si tratti di posti del ruolo maschile o del ruolo femminile, ove quelle graduatorie non siano esaurite.

Chi abbia rifiutato la nomina provvisoria, conferitagli in base alla norma anzidetta, perde il suo turno e passa in fine della graduatoria a cui appartiene, così che non potrà conseguire altra nomina provvisoria nelle scuole della stessa Provincia, a cui possa provvedersi con la graduatoria medesima, se non quando questa sia esaurita con la nomina o la rinuncia di chi lo precede nel nuovo posto in tal guisa da lui assunto.

Art. 39. — Dei risultati di ciascuna visita dei RR. ispettori e dei vice ispettori vien data comunicazione al maestro interessato il quale firma il relativo processo verbale.

Quando il maestro ritenga che i rilievi fatti dall'ispettore nel verbale di visita non rispondano alla realtà, può chiedere al R. provveditore agli studi una nuova visita.

Il provveditore apprezzerà, volta per volta, se sia o no il caso di ordinare la nuova ispezione.

Art. 51. — Ai posti vacanti nella prima classe riservati all'anzianità del ruolo corrispondente alla prima urbana, possono essere promossi i maestri della seconda: ai posti vacanti nella seconda i maestri della terza; ai posti vacanti nella terza i maestri della classe corrispondente alla prima rurale.

Per stabilire gli elenchi degli insegnanti promovibili per anzianità, gl'ispettori scolastici, non più tardi del 30 giugno, comunicano al R. provveditore il loro giudizio, desunto dai verbali di visita sull'opera dei singoli maestri e delle singole maestre appartenenti alle classi 2ª, 3ª urbane e 1ª, 2ª e 3ª rurali del ruolo provinciale.

La Deputazione scolastica, esaminati gli atti e assunte le informazioni che ritenga utili, compila le liste dei promovibili per anzianità.

Art 52. — I concorsi per la promozione alla metà dei posti delle tre classi del ruolo, corrispondenti alle tre classi urbane, sono banditi dal Consiglio scolastico nella sessione ordinaria di maggio.

Tali concorsi hanno luogo per titoli, sono giudicati dalla stessa Commissione eletta per i pubblici concorsi e si svolgono con le norme stabilite per questi.

Art 56. — Un esemplare delle liste dei promovibili per anzianità e un esemplare delle graduatorie dei promovibili per concorso devono essere depositati, in conformità dell'art. 29 del presente regolamento, per un periodo di 15 giorni nella segreteria dell'ufficio scolastico perchè gli interessati possano prenderne visione.

Art. 71. — Alle supplenze si provvede o con l'assunzione temporanea dei vincitori del concorso che non abbiano ottenuto la nomina, definitiva o provvisoria, o con l'applicazione dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, o con l'assunzione di persone abilitate all'insegnamento elementare, che ne abbiano fatto domanda.

Verificatasi l'assenza, il vice ispettore provvede immediatamente in conformità dell'art. 6 della legge sopracitata, affidando di preferenza la classe, il cui maestro è assente, al maestro di quella immediatamente superiore, al quale è corrisposta la retribuzione nella misura stabilita dall'articolo stesso.

Il vice ispettore, per mezzo dell'ispettore, informa il R. provveditore, il quale provvede, secondo i casi, in uno dei modi indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 72. — Il R. provveditore agli studi, per la scelta dei supplenti, compila e segue, rispettivamente, due distinti elenchi di persone abilitate all'insegnamento elementare, che chiedano di essere chiamate a prestare servizio di supplenza: l'uno di maestre per le scuole femminili e per le miste e l'altro di maestri e maestre per le scuole maschili, ponendo in detti elenchi prima i vincitori del concorso con l'ordine indicato nella graduatoria.

L'iscritto in tali elenchi che, senza giustificato motivo, ricusi di assumere la supplenza nella scuola cui viene destinato, può essere privato di qualsiasi altro incarico di supplenza per l'anno in corso.

Art. 74. — Ogni anno, di regola 30 giorni prima dell'apertura delle scuole, l'ispettore assegna alle singole classi gli insegnanti per l'anno scolastico, ne dà notizia agli interessati e trasmette l'elenco delle assegnazioni alla Deputazione scolastica, la quale provvede, esaminati gli eventuali reclami dei maestri, che dovranno essere prodotti non più tardi di 5 giorni dalla comunicazione.

Il provvedimento della Deputazione è definitivo.

Art. 87. — Il maestro è tenuto a compilare il diario scolastico, in modo che da esso risulti in succinto l'argomento e il contenuto di ciascuna lezione.

Art. 2.

Gli articoli 23, 28 e 55 del predetto regolamento sono abrogati, e l'allegato *A* del regolamento stesso è soppresso.

Art. 3.

Alla tabella contenuta nell'allegato *B* del predetto regolamento è sostituita la tabella *A* contenuta nell'allegato I annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli* : FACTA.

Allegato I. Tabella A.

TABELLA per la valutazione dei titoli nei concorsi d'insegnante nelle scuole elementari.

A) *Titolo legale di abilitazione all'insegnamento.*

1. Patente per il grado inferiore delle scuole elementari, punti 10.

2. Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore, punti 10.

3. Patente pel grado superiore e diploma di abilitazione conseguito per esame, punti 10-22.

B) *Titoli di servizio.*

(Servizio in scuole elementari *pubbliche*).

Si calcola il servizio prestato dall'insegnante fornito di patente nei 15 anni scolastici immediatamente anteriori al bando di concorso. In nessun caso potrà essere valutato un servizio prestato a qualunque titolo dall'insegnante non fornito di patente o fuori dei 15 anni sopraindicati.

1. Servizio prestato dal maestro che, fornito di patente, abbia insegnato con nomina definitiva o provvisoria come supplente o come sottomaestro, purchè il servizio in queste due ultime qualità (supplente o sottomaestro) sia stato prestato nella stessa classe e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi:

Servizio sufficiente, ciascun anno, fino a 10 anni, punti 1.

Servizio buono, ciascun anno, fino a 15 anni, punti 1 1|2.

Servizio ottimo, ciascun anno, fino a 15 anni, punti 2.

2. Servizio prestato in sedi rurali o in scuole non classificate e nelle scuole per deficienti e anormali: si assegna in più per ciascun anno, purchè il servizio sia almeno sufficiente, punti 1|2.

3. Servizio prestato come supplente, che non rientri nella categoria del n. 1, purchè prestato per un numero di giorni non inferiore a 50 complessivamente per ciascun anno, e purchè qualificato almeno sufficiente: per ciascun anno, punti 1|2.

N.B. — Le valutazioni sopra indicate, s'intendono per servizio prestato per ciascun anno scolastico intero. Per servizi prestati per meno di un anno scolastico dovranno essere dato proporzionalmente alla durata del servizio prestato, calcolando l'anno scolastico di 300 giorni.

4. Servizio prestato in asili e giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato, da Provincie, da Comuni o di enti morali pubblici, sottoposti al controllo didattico e disciplinare dello Stato; si valuta per non oltre 8 anni:

Per ciascun anno di servizio sufficiente, punti 1|2.

Per ciascun anno di servizio buono, punti 3|4.

Per ciascun anno di servizio ottimo, punti 1.

5. Servizio prestato di maestri, forniti da patente e non insegnanti nelle scuole pubbliche elementari in istituzioni sussidiarie della scuola (scuole serali, festive, autunnali, reggimentali, educatori, ricreatori, patronati, biblioteche, refezione e simili) alla dipendenza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, purchè il servizio sia almeno sufficiente, e per non oltre un quinquennio: per ciascun anno, punti 1|2.

6. Servizio prestato da maestri forniti di patente a vantaggio della mutualità scolastica; questo servizio è valutato per non oltre un quinquennio, punti 1|4 a 1.

C) *Titoli di cultura.*

1. Diploma di licenza dal corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, o diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli ed esami, punti 2 a 6.

2. Diploma di licenza da scuole medie, classiche o tecniche, di secondo grado, punti 1 a 4.

3. Diplomi di laurea, punti 3 a 7.

4. Diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche e delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguiti per esame, punti 2 a 5.

5. Diplomi rilasciati dagli Istituti superiori femminili di magistero, punti 3 a 7.

6. Diplomi di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie:

a) disegno:

A) conseguito per esame, punti 1 a 3 1|2.

B) conseguito a norma della legge 6 luglio 1912, n. 734 (art. 35), punti 2 a 5;

b) calligrafia e canto (conseguiti per esame), punti 1 a 3;

c) educazione fisica:

A) conseguito per esame, punti 1 a 2 1|2;

B) conseguito a norma della legge 26 dicembre 1909, n. 805, punti 1 1|2 a 3 1|2.

7. Diploma di abilitazione all'insegnamento dell'agraria rilasciato dalla sezione agraria presso la R. scuola normale di Udine o da altre scuole simili, punti 1|2 a 1 1|2.

8. Diploma di maestra di giardino d'infanzia, punti 1 a 3.

D) *Concorsi sostenuti*

(per esami o per titoli ed esami).

a) a posti di maestro elementare, punti 1|2 a 2;

b) a posti di direttore didattico e di R. vice ispettore scolastico, punti 1 1|2 a 6;

c) a posti di professore di pedagogia nelle scuole normali Regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati (legge 21 luglio 1911, n. 861), punti 2 a 7;

d) a posti di R. ispettore scolastico, punti 3 a 9.

E) *Pubblicazioni* (punti — 1 a + 2).

Avvertenza. — Quanto alla valutazione delle ricompense di guerra, si vegga l'art. 30-*bis* del regolamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 1099 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 13 febbraio 1903, n. 45 ed il R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, che approva il testo unico per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 407, portante provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari;

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487, portante provvedimenti per la istruzione elementare e popolare, con particolare riguardo al titolo IV di essa;

Veduti i RR. decreti 6 febbraio 1908, n. 150, che approva il regolamento generale per la istruzione elementare; 6 aprile 1913, n. 552, che approva il regolamento concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole amministrate dai Comuni; e 13 maggio 1915, n. 651, con il quale vengono modificati alcuni articoli dei regolamenti approvati con i RR. decreti 6 aprile 1913, nn. 549 e 552;

Riconosciuta la convenienza d'introdurre alcune modificazioni nel predetto regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 552, per quanto riguarda i concorsi magistrali;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 60, 61, 62 e 85 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 552, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 8. — I documenti, che i concorrenti devono presentare a corredo della domanda in carta bollata, sono i seguenti:

a) il certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) il diploma originale di legale abilitazione all'ufficio, per il quale si concorre, o copia autentica del medesimo. Al diploma deve essere unita la licenza normale, da cui risultino i voti ottenuti negli esami relativi, o, in mancanza della licenza, un certificato dei voti stessi. Qualora la licenza normale sia stata ottenuta mediante esami d'integrazione, dev'essere altresì fornita dal candidato la dimostrazione dei punti ottenuti pel conseguimento del titolo integrato. Il diploma di abilitazione potrà essere sostituito dal certificato provvisorio di licenza normale solo fino a che all'interessato non sia stato rilasciato il diploma originale e in ogni modo non oltre l'anno in cui la licenza fu ottenuta. Potrà essere altresì sostituito dall'attestato del capo dell'Istituto solo nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma stesso;

c) l'atto o certificato di nascita debitamente legalizzato;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo ad un periodo di tempo superiore all'ultimo biennio e rilasciato nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431. Nel caso in cui il maestro, nel periodo di tempo al quale si riferisce il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il sindaco rilascerà il detto certificato dopo aver assunte, ove occorra, le necessarie informazioni dai sindaci di quei Comuni, nei quali il maestro abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

f) il certificato penale.

I concorrenti possono, inoltre, presentare tutti gli altri documenti, che ritengano opportuni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

I candidati che siano in servizio del Comune quali insegnanti di ruolo (titolari o maestri in soprannumero) o quali maestri provvisori, con nomina avvenuta in base all'art. 44 del presente regolamento in quello stesso Comune quando concorrano ad una scuola dello stesso Comune dove insegnano e nei concorsi interni, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Nella domanda i concorrenti devono chiaramente indicare il proprio recapito.

Il candidato che concorre ad un posto vacante di scuola ridotta a semestrale per effetto dell'art. 19, comma 1°, della legge 8 luglio 1904, n. 407, deve esibire tutti i suindicati documenti, compresi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), essendo nella specie inapplicabile la disposizione dell'articolo 1, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

L'Amministrazione che bandisce il concorso ha sempre facoltà di accertarsi con mezzi propri della verità del contenuto dei documenti esibiti dai candidati.

Art. 10. — Chi vuol prender parte a concorsi banditi dai Comuni della Provincia che conservano l'amministrazione della scuola e dal Consiglio scolastico, ovvero a concorsi banditi in diverse Provincie, deve fare tante domande in carta da bollo quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una di esse i documenti originali e alle altre le copie autentiche dei medesimi.

Art. 11. — Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso di concorso, e quelle non corredate di tutti i documenti di rito.

Quando qualche documento o le copie autentiche che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il sindaco o il provveditore agli studi (se il concorso fu indetto dal Consiglio scolastico) ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo avviso del sindaco o del provveditore.

Art. 12. — Nei concorsi per soli titoli l'esclusione dal concorso pronunziata per qualsiasi causa dalla Commissione giudicatrice deve essere comunicata immediatamente allo interessato, con l'indicazione delle ragioni che l'hanno motivata. Il ricorso eventualmente prodotto contro tale esclusione non ha effetto sospensivo.

Nei concorsi per titoli ed esami la comunicazione dell'esclusione deve essere fatta almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle prove d'esame. Se entro questo termine e non più tardi del giorno precedente l'inizio di tali prove, l'interessato notifica giudizialmente al presidente della Commissione copia del ricorso, da lui eventualmente prodotto al Consiglio scolastico, rimane sospesa la efficacia della esclusione.

Tale sospensione avverrà anche quando la comunicazione dell'esclusione non risulti pervenuta all'interessato nel termine predetto.

Art. 14. — Per i concorsi ai posti di insegnanti sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, tutti coloro che legalmente abilitati, siano titolari di classe con nomina stabile da almeno 5 anni nelle scuole elementari pubbliche o annesse a Istituti governativi, i direttori didattici, i direttori e i professori di materie letterarie, filosofiche e scientifiche delle scuole normali governative, gli abilitati all'ufficio di ispettore scolastico, escluso, nei soli concorsi interni, il Regio ispettore scolastico, che abbia, od abbia avuto, alla sua dipendenza, come ispettore di circoscrizione, le scuole per le quali il concorso è bandito.

In mancanza, o nel caso di ingiustificata incompatibilità di queste persone residenti nel Comune e quando trattisi di concorso per

titoli, ove il Comune non creda di fare parimenti la scelta fra le persone di cui al comma precedente, estranee al Comune, sono reputati idonei tutti coloro che posseggono o un diploma d'insegnamento medio o una laurea e abitino nel Comune.

In tal caso almeno uno dei membri nominati dal Consiglio scolastico dev'essere scelto tra i maestri e i direttori didattici.

Sono esclusi, in ogni caso, i componenti dei Consigli scolastici e della sezione per la istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 15. — Per i concorsi a direttore didattico ed in genere a tutti i posti ispettivi e direttivi delle scuole elementari, comunque denominati, esclusi quelli per titoli ed esame ai posti di direttore generale od ispettore nei Comuni di cui all'art. 42, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4° del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, i professori di pedagogia delle RR. Università, i direttori e i professori di materie letterarie, filosofiche e scientifiche delle scuole normali, i direttori didattici in attività di servizio, i RR. ispettori e vice ispettori scolastici, esclusi, nei soli concorsi interni, i Regi ispettori e vice-ispettori che abbiano od abbiano avuto alla loro dipendenza, come ispettori di circoscrizione, le scuole per la cui direzione il concorso è bandito.

Per i concorsi per titoli ed esame ai posti di direttore generale od ispettore, di cui nel comma precedente, a costituire la Commissione giudicatrice sono reputate persone idonee, a termini dell'art. 6, comma 4°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, i professori ufficiali di Università, appartenenti alle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di giurisprudenza, i direttori generali dei Comuni che hanno più di 200 classi con maestro proprio, e i RR. ispettori centrali per le scuole primarie e popolari. Tali Commissioni sono assistite per il servizio di segreteria da un funzionario amministrativo.

Art. 16. — Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinità con uno dei concorrenti.

Il Consiglio scolastico e la Giunta municipale designano rispettivamente, a termini dell'art. 6 del testo unico 21 ottobre 1903, numero 431, un numero di commissari doppio di quello che loro spetta di nominare, in ordine progressivo. Quando taluno dei commissari venga a mancare per incompatibilità, per rinuncia o per altra causa, il presidente provvede immediatamente alla sostituzione seguendo l'ordine predetto.

Art. 19. — I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal Commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati in duplice esemplare da tutti i commissari. In tutti i concorsi, esclusi quelli di cui al comma 2° del precedente art. 15, il segretario può essere coadiuvato da persona scelta dalla Commissione o dal sindaco tra i funzionari addetti agli uffici municipali.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti e delle norme di valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati stabilite negli articoli seguenti, i criteri seguiti, i voti ottenuti da ciascun concorrente nei singoli titoli e nelle prove di esame (se il concorso ha luogo anche per esame) e complessivamente, in conformità delle tabelle *A* e *B* (allegati I e II) annesse al presente regolamento, e infine gli elenchi degli eleggibili in ordine di merito coi punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi. Le operazioni della Commissione giudicatrice, per essere valide, devono essere compiute con la presenza di tutti i suoi membri.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano i motivi del suo voto e le sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Nei concorsi a posti d'insegnante la Commissione compila una graduatoria dei maestri eleggibili ai posti di scuole maschili di grado superiore; una graduatoria dei maestri eleggibili ai posti delle terze classi maschili; una graduatoria delle maestre eleggibili ai posti di 1ª e 2ª classe maschili; una graduatoria delle maestre eleggibili ai posti di scuole femminili, e, infine, una delle maestre eleggibili ai posti di scuole miste.

Art. 20. — Quando due o più candidati ottengano lo stesso numero di punti, la Commissione deve determinare, dichiarandone i motivi, il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di più candidati nell'identico grado. A parità di merito, il servizio militare prestato da coloro che siano fregiati del distintivo delle fatiche di guerra (campagna 1915-918) è considerato come titolo di preferenza. Subordinatamente la precedenza è determinata dalla valutazione del servizio; a parità di valutazione di servizio, dal voto complessivo del titolo di abilitazione; e, infine, a parità degli altri elementi, dall'età.

Art. 21. — I titoli soggetti a valutazione nei concorsi a posti di insegnante e nei concorsi a posti direttivi e ispettivi, che abbiano alla dipendenza non più di 200 classi con maestro proprio, sono:

a) legale abilitazione all'ufficio;

b) servizio prestato;

c) titoli di coltura;

d) concorsi sostenuti;

e) pubblicazioni.

Art. 22. — I titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente nei concorsi a posti d'insegnante sono la patente per il grado inferiore, il diploma di abilitazione conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore, la patente pel grado superiore e il diploma di abilitazione conseguito per esame.

Per valutare i due ultimi fra i titoli sopra elencati si riduce in frazione decimale, fino alla cifra dei millesimi, il voto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati negli esami delle materie obbligatorie.

Per le materie nelle quali si sostiene una prova scritta e una orale il voto di ciascuna di esse è computato come voto su una materia a se stante quando per tali prove non sia ammesso il compenso; per le altre materie, per le quali il compenso è ammesso, si fa la media fra i voti delle due prove, e soltanto la media stessa si computa nella determinazione del voto complessivo.

Nella valutazione della licenza normale, ottenuta mediante esami d'integrazione, devono essere presi in considerazione, per le materie che negli esami della licenza stessa sono obbligatorie e dalle cui prove il candidato sia stato dispensato in base al titolo conseguito in Istituto di diversa natura, i voti segnati in questo titolo: non devono invece computarsi i voti segnati nel precedente titolo per le materie per le quali il candidato sostenne gli esami della licenza normale, e neppure i voti nelle altre materie, che non siano obbligatorie per questa licenza.

Nella determinazione del voto complessivo il voto sull'attitudine didattica, quando sia rappresentato solo dal voto sull'esame pratico, di cui agli articoli 101 e seguenti del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, deve computarsi due volte nella media, aumentando di 10 il denominatore della media stessa; quando invece accanto al voto per l'esame pratico figura anche un voto per l'attitudine didattica, si deve calcolare, nella media, accanto al voto per lo esame pratico, anche quello per l'attitudine didattica.

Stabilito in frazione decimale il valore del titolo di cui al precedente comma 2°, si assegna ad esso il punto corrispondente a tale valore fra il minimo e il massimo determinati dalla tabella *A*, in guisa che il minimo (0) corrisponda alla semplice sufficienza (6), il massimo (22) al valore massimo di esso, e a ciascuno dei punti intermedi del titolo stesso (7, 8 e 9) corrisponda rispettivamente un aumento di punti 3.

Il certificato di idoneità all'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, se il titolo di abilitazione è di data anteriore al 1879, integra il titolo medesimo, ma non ha speciale valutazione.

Art. 22-*bis*. — I titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 21, nei concorsi a posti direttivi e ispettivi con non più di 200 classi con mae-

stro proprio sono il diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli, il diploma medesimo conseguito per titoli ed esame od ottenuto in seguito agli studi compiuti nel corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, il certificato di abilitazione all'ufficio d'ispettore scolastico conseguito per titoli ed esami.

Per valutare i titoli sopraelencati, escluso il primo, si riduce in frazione decimale, fino alla cifra dei millesimi, il voto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati negli esami.

Eseguita tale riduzione, si assegna al titolo il punto che corrisponde al suo valore fra il minimo e il massimo determinati dalla tabella *B*, in guisa che il minimo (10) corrisponda alla semplice sufficienza (6), il massimo (20) corrisponda al valore massimo di esso (10), e a ciascuno dei punti intermedi del titolo stesso (7, 8 e 9) corrisponda rispettivamente un aumento di punti 2,50.

Art. 22-*ter*. — Quando allo stesso concorso per posti d'insegnante o per posti direttivi o ispettivi con non più di 200 classi siano esibiti più titoli di abilitazione, è soggetto a valutazione soltanto quello al quale, secondo le tabelle *A* e *B* rispettivamente, annesse al presente regolamento, va attribuito il maggior numero di punti; agli altri non si assegna alcun punto.

Art 24. — Nei concorsi a posti d'insegnante è soggetto a valutazione il servizio prestato dal maestro, fornito di patente, nei 15 anni scolastici immediatamente anteriori al bando di concorso, con nomina definitiva o provvisoria, o come supplente o come sottomaestro (purchè il servizio in queste due ultime qualità di supplente o sottomaestro sia stato prestato nella stessa classe e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi) in scuole elementari pubbliche, amministrate dai Consigli scolastici, dalle Provincie, dai Comuni, nelle scuole elementari di tirocinio, annesse alle scuole normali, nelle scuole elementari annesse ai conservatori, educandati, educatori femminili, collegi di Maria, e simili dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica e purchè soggetti alla vigilanza del R. ispettore scolastico; e in quelle che, in base a regolari convenzioni, funzionano a sgravio degli obblighi comunali, qualunque sia la natura dell'ente che le mantiene.

È del pari soggetto a valutazione, ai sensi del comma precedente, il servizio d'insegnamento prestato in scuole per fanciulli anormali (ciechi, sordomuti, deficienti), anche prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 24-*bis*. — Il servizio di cui all'articolo precedente è valutato fino al massimo di 10 anni quando sia qualificato sufficiente, e fino al massimo di 15 anni quando sia qualificato buono o ottimo. Se per alcuni anni è qualificato sufficiente e per altri buono o ottimo, deve valutarsi il servizio sufficient fino al massimo di 10 anni, valutando gli altri, fino ai 15, quando il servizio sia per essi buono o ottimo.

Art. 24-*ter*. — A speciale valutazione è soggetto il servizio prestato, entro il quindicennio di cui al precedente art. 24, comma 1°, in scuole rurali, in scuole non classificate e nelle scuole per fanciulli anormali di cui al comma 2° dell'art. 24 qualunque sia la denominazione del ruolo, o della categoria o classe del ruolo, comunale o provinciale, a cui il maestro apparteneva quando prestò il servizio stesso, purchè questo sia classificato almeno come sufficiente.

Art. 24-*quater*. — Sono soggetti a valutazione, purchè prestati nel quindicennio di cui al precedente art. 24, comma 1°:

a) il servizio di supplente, che non rientri fra quelli di supplenza indicati nel comma predetto, prestato da persona fornita di patente e per un numero di giorni non inferiore a 50 complessivamente per ciascun anno, purchè qualificato almeno sufficiente;

b) il servizio, qualificato sufficiente, buono o ottimo, prestato da persona fornita del relativo diploma, in asili e giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da enti morali pubblici e sottoposti alla vigilanza del R. ispettore scolastico; questo servizio è valutato per non oltre otto anni;

c) il servizio prestato da maestri forniti di patente, a vantaggio della mutualità scolastica; questo servizio è valutato per non oltre un quinquennio;

d) il servizio prestato da maestri, forniti di patente e non insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, in istituzioni sussidiarie della scuola (scuole serali, festive, autunnali, reggimentali, educatori, ricreatori, patronati, biblioteche, refezione e simili) alla dipendenza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, purchè qualificato almeno sufficiente: questo servizio è valutato per non oltre un quinquennio.

Nel caso di contemporaneità di vari servizi in istituzioni sussidiarie della scuola, o di servizi nelle istituzioni medesime e in asili o giardini d'infanzia, si deve computare soltanto quello a cui, secondo la tabella, spetti una valutazione complessiva maggiore.

Art. 24-*quinquies*. — Il tempo trascorso dal maestro lontano dalla scuola è computato soltanto nei seguenti casi:

1° se l'assenza è dovuta a servizio militare per chiamata sotto le armi, ad adempimento di doveri d'ufficio o a prestazione di altro pubblico servizio obbligatorio;

2° se l'assenza è giustificata da malattia ed è inferiore ai quattro mesi;

3° se l'assenza è dovuta a motivi di famiglia e non è superiore ai quindici giorni.

La qualifica, nei casi in cui l'assenza non ecceda l'anno, sarà quella dell'anno stesso se in questo il servizio fu qualificato; negli altri casi sarà quella media ottenuta nell'ultimo quinquennio scolastico anteriore al periodo di assenza.

Art. 24-*sexies*. — La qualità del servizio è attestata dal certificato rilasciato dal R. provveditore agli studi in base ai verbali di visita dei RR. ispettori e a quelli dell'autorità direttiva o ispettiva comunale, ad esso trasmessi per mezzo dei RR. ispettori, ed è espressa, per ciascun anno, con le parole: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Per gli anni per i quali, per mancata visita e per la conseguente mancanza dei verbali relativi, il servizio non risulti qualificato dalle autorità scolastiche indicate nel comma precedente, il R. provveditore determina la qualità del servizio desumendola dalla qualifica degli anni in cui esso risulti qualificato.

Il certificato di servizio deve essere richiesto dall'interessato al R. provveditore non più tardi del 15° giorno anteriore alla chiusura del concorso, e deve essere presentato insieme con tutti gli altri documenti nei termini di legge.

L'interessato, ove ritenga che il certificato non risponda al risultato dei verbali di visita, può ricorrere al Ministero, che deciderà sentita la Sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore.

Quando il R. provveditore rifiuti il rilascio di un certificato o la correzione del medesimo, richiesti in tempo utile, l'insegnante potrà ricorrere al Ministero Il certificato, che l'interessato ottenga in seguito all'esito di questo ricorso, dovrà considerarsi come rilasciato in tempo utile agli effetti del concorso a cui si riferisce, purchè il maestro abbia impugnato nei termini di legge la deliberazione del Consiglio scolastico relativa agli atti del concorso.

Il provveditore, che rilascia il certificato in seguito all'esito del ricorso, comunica immediatamente il certificato stesso alla Commissione giudicatrice, se è ancora riunita, perchè ne tenga conto, o al Consiglio scolastico, se le operazioni di concorso sono state espletate, perchè provveda alla rettifica delle risultanze del concorso.

Art. 24-*septies*. — Nella valutazione del servizio le due qualifiche di buono e di lodevole, contenute in certificati rilasciati a norma dell'art 27, comma 7°, del regolamento 6 aprile 1913, n. 552, s'intendono entrambe equivalenti alla nuova qualifica di buono, e la qualifica di lodevolissimo a quella di ottimo.

Art. 25. — Nei concorsi a posti di insegnante, i titoli di cultura di cui alla lettera *c*) dell'art. 21 sono:

a) il diploma di licenza dal corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali;

b) il diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito per titoli ed esame;

c) i diplomi di licenza da scuole medie, classiche e tecniche, di secondo grado;

d) i diplomi di laurea;

e) i diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche e delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguiti per esame;

f) i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori femminili di magistero;

g) i diplomi di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie (diplomi per il disegno, conseguiti per esame o a norma dell'art. 35 della legge 6 luglio 1912, n. 734, per la calligrafia e il canto, conseguiti per esame, per l'educazione fisica, conseguiti per esame o a norma della legge 26 dicembre 1909, n. 805);

h) il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'agraria, rilasciato dalla Sezione agraria presso la Regia scuola normale di Udine o da altre scuole simili;

i) il diploma di maestra di giardino d'infanzia.

In nessun caso possono essere valutati, nello stesso concorso e per lo stesso candidato, più di due titoli di cultura.

Art. 26. — Per la valutazione dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, si fa la media tra i voti riportati negli esami di licenza e quelli degli esami speciali nelle materie che erano obbligatorie nel tempo in cui il diploma fu conseguito. Tale media si ottiene sommando i voti conseguiti nelle prove che costituiscono l'esame di licenza con quelli conseguiti negli esami speciali e dividendo la somma per il numero totale di tali prove ed esami.

I diplomi di licenza di cui alla lett. *c*) dell'articolo precedente non sono valutati quando siano presentati i corrispondenti diplomi di studi superiori.

Quando si presentino più diplomi di licenza da scuole medie, classiche o tecniche di secondo grado, è valutato il migliore tra essi.

Quando si presentino lauree o diplomi conseguiti in Istituti d'istruzione superiore, compreso il diploma di licenza dal corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, è valutato il migliore fra essi, e all'altro è assegnato 1|4 dei punti che spetterebbero al titolo per sè solo.

Non potranno contemporaneamente valutarsi la laurea, o il diploma rilasciato da un Istituto superiore femminile di magistero, e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, o quello di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguito per esame; nè potranno valutarsi contemporaneamente le lauree conseguite nelle Facoltà di scienze e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie scientifiche, conseguito per esame.

Quando i diplomi conseguiti nelle Università o Istituti superiori universitari attestano studi nello stesso complesso di discipline, si valuta soltanto il più comprensivo.

Art. 26-*bis*. — I concorsi di cui alla lettera *d*) dell'art. 21, valutabili nei concorsi a posti d'insegnante, sono quelli sostenuti per esami o per titoli ed esami:

a) a posti di maestro elementare;

b) a posti direttivi o ispettivi comunali o di R. vice ispettore scolastico;

c) a posti di professore di pedagogia nelle scuole normali Regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati;

d) a posti di R. ispettore scolastico.

I detti concorsi sono valutati soltanto quando siano stati sostenuti con risultato di punti non inferiore a 7|10 nell'esame o il concorrente sia compreso nel primo quinto dei dichiarati idonei.

Per ogni candidato è valutabile un solo concorso sostenuto, quello che abbia la valutazione più vantaggiosa.

Art. 26-*ter*. — La valutazione di ciascun titolo di cultura e di ciascun concorso sostenuto, fra il minimo e il massimo stabilito dalla tabella, si fa proporzionalmente alla media in decimi dei punti ottenuti nell'esame per il conseguimento del diploma o nell'esame di concorso.

Art. 26 *quater*. — Le pubblicazioni di cui alla lettera *e*) dell'articolo 21 devono essere valutate, nel loro complesso, entro il massimo indicato dalla tabella *A* annessa al presente regolamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo sono considerate, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito. Per effetto di questo la Commissione può diminuire fino al massimo di un punto la valutazione complessiva assegnata ai titoli.

Nella valutazione delle pubblicazioni ciascun commissario propone un voto: la Commissione voterà successivamente sulle singole proposte, cominciando dalla più alta.

La relazione della Commissione giudicatrice deve portare una succinta motivazione del giudizio da essa dato su ciascuna pubblicazione.

Art. 27. — Nei concorsi a posti direttivi e ispettivi con non più di 200 classi con maestro proprio alla dipendenza, è soggetto a valutazione, nei limiti e alle condizioni indicate nel successivo art. 27-*bis*, il servizio prestato nei 20 anni immediatamente anteriore al bando di concorso:

a) come insegnante, a norma del precedente art. 24;

b) come direttore o vice direttore didattico senza insegnamento, sia come effettivo sia come provvisorio, sia come supplente, purchè il servizio in questa ultima qualità sia stato prestato nello stesso Comune e non sia inferiore ad un semestre ogni anno, o come ispettore o vice ispettore comunale;

c) come direttore con insegnamento, in qualunque tempo entro il ventennio sopraindicato, il servizio sia stato prestato purchè anteriore alla legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 27-*bis*. — Il servizio di cui alla lett. *a*) dell'articolo precedente è valutato, nella misura indicata dalla tabella *B* annessa al presente regolamento, qualunque sia la sua durata nel ventennio indicato nell'articolo stesso, e purchè sia qualificato almeno come buono.

Il servizio prestato nella qualità di cui alla successiva lett. *b*) è valutato per non più di 10 anni, quelli più vicini al bando di concorso, purchè sia qualificato almeno buono.

Il servizio eventualmente prestato in qualunque delle stesse qualità oltre tale decennio, ed entro i limiti del ventennio, si valuta nella stessa misura assegnata a quello di cui alla lett. *a*).

Al servizio di cui alla successiva lett. *c*) si assegna complessivamente quando manchi servizio di direttore senza insegnamento, il punto fisso indicato nella tab. *B*.

La qualità dei servizi direttivi e ispettivi comunali è attestata secondo le norme dell'art. 24-*sexties*, commi 1° e 2°. Sono del pari applicabili ai concorsi di cui all'art. 27 le norme contenute nei commi 3°, 4° e 5° del detto art. 24-*sexties* e quelle di cui all'articolo 24-*quinquies*.

Art. 28. — Nei concorsi di cui all'art. 27 i titoli di cultura valutati sono:

a) i diplomi di licenza da scuole medie di secondo grado classiche e tecniche;

b) i diplomi di laurea;

c) i diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche e delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguiti per esame;

d) i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori femminili di magistero;

e) il diploma di maestra di giardino d'infanzia;

f) i diplomi di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie (diplomi per il disegno, conseguiti per esame o a norma dell'art. 35 della legge 6 luglio 1912, n. 734; per la calligrafia e il canto, conseguiti per esame o a norma della legge 26 dicembre 1909, n. 805; per la computisteria, conseguiti per esame; per la stenografia, conseguiti per esame o a norma dell'art. 19 del regolamento 29 luglio 1909, n. 644);

g) i diplomi, conseguiti per esame, di corsi speciali tenuti in Istituti dello Stato, o anche, quando della Commissione esaminatrice abbia fatto parte almeno un commissario governativo, di Comuni, Provincie o altri enti pubblici o privati (diploma di agraria rilasciato dalla sezione agraria presso la R. scuola normale di Udine o da altre scuole simili; diploma di maestro di sordomuti, di pedagogia sperimentale, di ortofrenia, di insegnamento del lavoro manuale nelle scuole medie, di economia domestica, d'insegnamento del disegno nelle scuole popolari ottenuto a norma dell'art. 35 della legge 6 luglio 1912, n. 734).

In nessun caso possono essere valutati, nello stesso concorso e per lo stesso candidato, più di due titoli di coltura.

Nella valutazione dei titoli predetti si seguono le norme indicate nei commi 2°, 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 26 e nell'art. 26-*ter*.

Art. 2?-*bis*. — Nei concorsi di cui all'art. 27 i concorsi valutabili sono quelli sostenuti per esami o per titoli ed esame:

a) a posti direttivi o ispettivi comunali o di R. vice ispettore scolastico;

b) a posti di professore di pedagogia nelle scuole normali Regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati;

c) a posti di R. ispettore scolastico.

Nella valutazione dei detti concorsi si seguono le norme indicate nei commi 2° e 3° dell'art. 26-*bis*.

Art. 29. — Nei concorsi di cui all'art. 27 le pubblicazioni si valutano nella misura indicata nella tabella *B* annessa al presente regolamento e con le norme stabilite dall'art. 26-*quater*.

Art. 30. — Nei concorsi a posti di direttore generale o di ispettore nelle scuole elementari dei Comuni di cui all'art. 2, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, le Commissioni valutano i titoli dei concorrenti a norma dei regolamenti comunali, i quali devono indicare i punti massimi e minimi da assegnarsi a ciascun titolo entro il massimo fissato rispettivamente per ognuna delle categorie dalla tabella *B*, annessa a questo regolamento

Il diploma di abilitazione alla direzione didattica non è soggetto a valutazione.

In nessun caso possono essere valutati, nello stesso concorso e per lo stesso candidato, più di due titoli di cultura.

Quanto alla valutazione dei concorsi sostenuti, si seguono le norme indicate nei commi 2° e 3° dell'art. 26-*bis*.

Art. 30-*bis*. — Ad ogni candidato, che sia insignito di ricompense di guerra, saranno assegnati nella valutazione dei titoli per i concorsi i seguenti punti: 1 punto per la croce al merito di guerra; 2 punti per la medaglia di bronzo; 4 punti per la medaglia di argento e 10 punti per la medaglia d'oro al valore militare.

Art. 32. — Nei concorsi a posti d'insegnante, indetti per titoli ed esame, questo consiste: 1° nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia, che è qualificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro di lingua italiana; 2° in una lezione fatta in una classe su un tema estratto a sorte dal candidato; 3° in una discussione sulla legislazione stessa e sulle materie che s'insegnano nelle scuole per le quali il concorso è bandito, nei limiti dei relativi programmi. Per la preparazione alla lezione pratica sarà assegnato a ciascun candidato un periodo di tre ore, immediatamente precedenti la lezione stessa.

La discussione deve seguire immediatamente, per ciascun candidato, la lezione pratica.

Alla prova scritta si assegna un massimo di 30 punti e cioè un massimo di 15 per ciascuna classificazione, alla lezione un massimo di 15, alla discussione un massimo di 15.

Nel regolamento comunale di cui all'art. 5, ultimo comma, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, saranno date le norme particolareggiate relative agli esami. In esso il Comune potrà stabilire speciali condizioni di ammissibilità al concorso anche in rapporto a limiti di età, il numero minimo di voti per l'ammissione alla prova orale e per l'inclusione nella graduatoria; tale voto non potrà essere inferiore a 6/10 in ciascuna prova.

Art. 33. — Nei concorsi per titoli ed esame a posti direttivi e ispettivi con non più o con più di 200 classi alla dipendenza, esclusi quelli a posti di direttore generale od ispettore di cui all'articolo seguente, l'esame consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Delle due prove scritte, l'una consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia applicata, che è classificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro di lingua italiana, l'altra nello svolgimento di un tema sulla legislazione scolastica elementare e sub-elementare.

La prova orale versa sui programmi della scuola normale, in relazione con quelli delle scuole elementari e del corso popolare, sulla legislazione scolastica, sull'ordinamento costituzionale e amministrativo del Regno, e sulla igiene pedagogica.

La prova pratica consiste in una lezione in una classe e in una visita ad una scuola elementare, seguita dalla compilazione di un verbale e da una breve discussione sulla lezione e sulla visita.

A ciascuna delle prove scritte e orali indicate nei commi precedenti si assegna un massimo di punti 20. Per essere messo in graduatoria il concorrente deve riportare in ciascuna prova almeno 14|20.

Art. 34. — Nei concorsi per titoli ed esame ai posti di direttore didattico generale od ispettore, nei Comuni che abbiano più di 200 classi con maestro proprio, l'esame consta di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Le prove scritte consistono: 1° nello svolgimento di un tema di pedagogia teorica e applicata, che sarà classificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro d'italiano; 2° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo, con riguardo all'ordinamento dell'amministrazione interna del Regno; 3° nella risoluzione di una questione di legislazione scolastica dell'istruzione elementare e sub-elementare.

La prova orale versa sugli elementi di diritto costituzionale e amministrativo, sulla pedagogia e sulla storia della pedagogia moderna, sulla legislazione scolastica del Regno e dei principali Stati d'Europa e sull'igiene scolastica.

La prova pratica consiste nell'esame critico di una o più relazioni o verbali di visita a scuole elementari e nel giudizio su uno o più libri di testo per le scuole elementari, e in una discussione sull'esame e sul giudizio espressi dal concorrente. Sarà assegnato al candidato un congruo tempo per la preparazione a tale esame e giudizio, da esporre verbalmente.

A ciascuna prova, scritta, orale e pratica, si assegna un massimo di 20 punti. La prova di pedagogia ha doppia valutazione, e cioè un massimo di 10 per ciascuna classificazione. Per essere graduati occorre ottenere non meno di 14|20 in ciascuna prova.

Art. 35. — In tutti i concorsi per titoli ed esami nella valutazione di ciascuna prova si segue la norma stabilita nel penultimo comma dell'art. 26-*quater* per la valutazione delle pubblicazioni, e la valutazione complessiva si ottiene addizionando i voti assegnati alle prove d'esame.

Art. 36. — Formata la graduatoria, il presidente la comunica per notizia al provveditore agli studi, accompagnandola con un esemplare dei verbali e della relazione riassuntiva.

L'altro esemplare dei verbali e della relazione è depositato nella segreteria del Comune; e del deposito è dato avviso ai singoli concorrenti, che potranno prendere visione di detti documenti entro otto giorni dalla ricevuta della comunicazione.

Art. 41. — Quando il Consiglio scolastico, nell'approvare le nomine, riconosce, d'ufficio o in seguito a reclami eventualmente presentati dagl'interessati, irregolare l'operato della Commissione giudicatrice, rinvia gli atti al sindaco quale presidente della Commissione medesima affinchè sia riformata la graduatoria e rifatta la nomina. Riformerà però, direttamente la graduatoria, qualora gli atti del concorso, riconosciuti irregolari, siano ed esso pervenuti dopo il 15 settembre; e procederà in pari tempo alla nomina con le norme indicate dall'art 7, comma 3° del testo unico 21 ottobre

1903, n. 431, ove il Comune non vi abbia già provveduto in tempo utile.

Art. 44. — L'anno scolastico pel quale ha durata ed efficacia la graduatoria di concorso, a norma dell'art. 7, comma 5°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, termina con la chiusura delle scuole. I posti che si rendono disponibili nel periodo delle vacanze, che immediatamente succede alla chiusura delle scuole, saranno messi a concorso nell'anno successivo, coprendosi i posti medesimi con nomine provvisorie, salvo che il Comune non abbia dichiarato, nel bando di concorso, di valersi della facoltà di protrarre a un biennio la durata e l'efficacia della graduatoria, in conformità dell'art. 44, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Le nomine provvisorie e quelle dei supplenti devono farsi secondo l'ordine della graduatoria dell'ultimo concorso, finchè questa non sia esaurita.

Art. 47. — Dei risultati di ciascuna visita dei RR. ispettori e dei direttori e ispettori comunali vien data comunicazione al maestro interessato, il quale firma il relativo processo verbale.

I verbali delle autorità direttive e ispettive comunali sono inviati, per mezzo del R. ispettore, al R. provveditore agli studi dal capo del Consiglio di direzione esistente a norma dell'art. 42, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, o, in mancanza, dal direttore didattico generale.

Quando il maestro ritenga che i rilievi fatti dall'ispettore o direttore nel verbale di visita non rispondano alla realtà, può chiedere al R. provveditore agli studi una nuova visita.

Art. 60. — Tutte le promozioni nell'ambito dello stesso grado, inferiore o superiore, si fanno per anzianità congiunta a lodevole servizio, abbia o no il Comune un organico del personale insegnante e un regolamento speciale.

Le maestre che insegnano nelle scuole maschili o miste si considerano per le promozioni come facenti parte del ruolo dei maestri della stessa classe o categoria.

Art. 61. — Nei Comuni che, ai termini del precedente art. 6, comma 2°, abbiano bandito il concorso senza distinzione di grado, i maestri assegnati in seguito a concorso di tal natura alle scuole di grado inferiore possono essere promossi a quelle di grado superiore, alle condizioni e con le norme prescritte nei regolamenti comunali.

Eccettuato il caso indicato nel comma precedente, le promozioni dal grado inferiore al grado superiore si fanno per 2|3 del numero dei posti per anzianità congiunta a lodevole servizio; e per 1|3 mediante concorso interno per titoli fra tutti gli insegnanti del grado inferiore, che abbiano ottenuto la stabilità a norma di legge, quando il Comune non creda di provvedere mediante concorso pubblico per titoli, o, per i Comuni di cui all'art. 5 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, anche per titoli ed esami.

L'anzianità di cui sopra è determinata dal posto che l'insegnante occupa nel ruolo del Comune.

Al concorso interno, di cui al primo comma del presente articolo, sono applicabili la tabella *A* annessa al presente regolamento e le norme di questo che ad essa si riferiscono.

Tale concorso può essere bandito ed espletato in epoca diversa da quella stabilita per i concorsi pubblici. In ogni caso la relativa graduatoria ha valore di designazione.

Al Comune è consentito di provvedere per pubblico concorso anche ai posti riservati alle promozioni per anzianità, quando non sia possibile provvedere con questo mezzo ai posti medesimi.

Le maestre appartenenti al ruolo delle scuole maschili sono promovibili, a norma dei commi 1°, 2°, 3° del presente articolo, ai posti di grado superiore femminili insieme con le colleghe appartenenti al ruolo delle scuole femminili.

Art. 62. — I maestri sono assegnati alle classi del corso popolare (5ª e 6ª) in ragione della loro idoneità.

Per accertare tale idoneità i Comuni debbono emanare norme regolamentari da approvarsi dal Consiglio scolastico. Non potranno però mai stabilire che l'idoneità debba essere accertata mediante concorso per esami. Se i maestri furono assunti in servizio per concorso bandito con distinzione di grado, non possono essere assegnati alle classi quinta e sesta se non appartengono al grado superiore.

Art. 62-*bis*. — Nell'assegnazione dei maestri a classi speciali (di deficienti, di sordo-muti, di ciechi, di tracomatosi e simili) o a corsi speciali, quali sono quelli indicati nell'art. 10, commi 3° e 4° della legge 8 luglio 1904, n. 407, devono essere preferiti quelli che siano forniti dell'abilitazione all'insegnamento in essi impartito.

Art. 85. — Il maestro è tenuto a compilare il diario scolastico, in modo che da esso risulti in succinto l'argomento e il contenuto di ciascuna lezione.

Art. 2.

Gli articoli 23 e 31 del regolamento predetto sono abrogati, e l'allegato *A* del regolamento stesso è soppresso.

Art. 3

Alle tabelle contenute negli allegati *B* e *C* del predetto regolamento sono rispettivamente sostituite le tabelle *A* e *B* contenute negli allegati I e II annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Allegato I. Tabella A.

TABELLA per la valutazione dei titoli nei concorsi d'insegnante nelle scuole elementari.

A) *Titolo legale di abilitazione all'insegnamento.*

1. Patente per il grado inferiore delle scuole elementari, punti 10.

2. Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore, punti 10.

3 Patente pel grado superiore e diploma di abilitazione conseguito per esame, punti 10 22.

B) *Titoli di servizio.*

(Servizio in scuole elementari pubbliche).

Si calcola il servizio prestato dall'insegnante fornito di patente nei 15 anni scolastici immediatamente anteriori al bando di concorso. In nessun caso potrà essere valutato un servizio prestato a qualunque titolo dall'insegnante non fornito di patente o fuori dei 15 anni sopraindicati.

1. Servizio prestato dal maestro che, fornito di patente, abbia insegnato con nomina definitiva o provvisoria come supplente o come sottomaestro, purchè il servizio in queste due ultime qualità (supplente o sottomaestro) sia stato prestato nella stessa classe e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi:

Servizio sufficiente, ciascun anno, fino a 10 anni, punti 1.
Servizio buono, ciascun anno, fino a 15 anni, punti 1 1|2.
Servizio ottimo, ciascun anno, fino a 15 anni, punti 2.

2. Servizio prestato in sedi rurali o in scuole non classificate e nelle scuole per deficienti e anormali: si assegna in più per ciascun anno, purchè il servizio sia almeno sufficiente, 1|2.

3. Servizio prestato come supplente, che non rientri nella categoria del n. 1, purchè prestato per un numero di giorni non inferiore a 50 complessivamente per ciascun anno, e purchè qualificato almeno sufficiente: per ciascun anno, 1|2.

N. B. — Le valutazioni sopra indicate, s'intendono per servizio prestato per ciascun anno scolastico intero. Per servizi prestati per meno di un anno scolastico dovranno essere date proporzio-

nalmente alla durata del servizio prestato, calcolando l'anno scolastico di 300 giorni.

4. Servizio prestato in asili o giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da Enti morali pubblici, sottoposti al controllo didattico e disciplinare dello Stato; si valuta per non oltre 8 anni:

Per ciascun anno di servizio sufficiente, punti 1/2.
Per ciascun anno di servizio buono, punti 3/4.
Per ciascun anno di servizio ottimo, punti 1.

5. Servizio prestato da maestri, forniti di patente e non insegnanti nelle scuole pubbliche elementari in istituzioni sussidiarie della scuola (scuole serali, festive, autunnali, reggimentali, educatorî, ricreatorî, patronati, biblioteche, refezione e simili) alla dipendenza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, purchè il servizio sia almeno sufficiente, e per non oltre un quinquennio:

Per ciascun anno, punti 1/2.

6. Servizio prestato da maestri forniti di patente a vantaggio della mutualità scolastica; questo servizio è valutato per non oltre un quinquennio, punti 1/4 a 1.

C) *Titoli di coltura.*

1. Diploma di licenza dal corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, o diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli ed esami, punti 2 a 6.

2. Diploma di licenza da scuole medie, classiche e tecniche, di secondo grado, punti 1 a 4.

3. Diploma di laurea, punti 3 a 7.

4. Diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche e delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguiti per esame, punti 2 a 5.

5. Diplomi rilasciati dagli Istituti superiori femminili di magistero, punti 3 a 7.

6. Diplomi di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie:

a) Disegno:
A) conseguito per esame, punti 1 a 3 1/2.
B) conseguito a norma della legge 6 luglio 1912, n. 734 (articolo 35), punti 2 a 5.
b) calligrafia e canto (conseguiti per esame), punti 1 a 3;
c) educazione fisica:
A) conseguito per esame, punti 1 a 2 1/2.
B) conseguito a norma della legge 26 dicembre 1909, n. 805, punti 1 1/2 a 3 1/2.

7. Diploma di abilitazione all'insegnamento dell'agraria rilasciato dalla Sezione agraria presso la R. scuola normale di Udine o da altre scuole simili, punti, 1/2 a 1 1/2.

8. Diploma di maestra di giardino d'infanzia, punti 1 a 3.

D) *Concorsi sostenuti*
(per esami o per titoli ed esami):

a) a posti di maestro elementare, punti 1/2 a 2;
b) a posti di direttore didattico e di R. vice ispettore scolastico, punti 1 1/2 a 6;
c) a posti di professore di pedagogia nelle scuole normali Regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati (legge 21 luglio 1911, n. 861), punti 2 a 7;
d) a posti di R. ispettore scolastico, punti 3 a 9.

E) *Pubblicazioni*, punti — 1 a + 2.

Avvertenza. — Quanto alla valutazione delle ricompense di guerra, si vegga l'art. 30-*bis* del regolamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Allegato II. Tabella B.

TABELLA per la valutazione dei titoli nei concorsi per la direzione didattica, di cui all'art. 22 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, ed all'art. 42 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Concorsi a posti direttivi ed ispettivi che hanno alla loro dipendenza più di 200 classi elementari con maestro proprio.

A) Servizio prestato sia come maestro, sia come direttore, punto massimo 35.
B) Titoli di coltura, (compresi i concorsi vinti), punto massimo 30.
C) Pubblicazioni, punto massimo 10.

Concorsi a posti direttivi ed ispettivi che hanno alla loro dipendenza non più di 200 classi elementari con insegnante proprio.

A) *Titolo legale di abilitazione alla direzione didattica.*

1. Diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito per titoli, punti 10.

2. Diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli ed esame od ottenuto in seguito agli studi compiuti nel corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, o certificato di abilitazione all'ufficio di ispettore scolastico, conseguito per titoli ed esami, punti 10 a 20.

B) *Titoli di servizio* (1).
(Servizio prestato nei 20 anni scalastici immediatamente anteriori al bando di concorso).

1. Come insegnante (con le stesse norme stabilite per i concorsi magistrali al n. 1 tabella *A* - Titoli di servizio):
per ciascun anno qualificato buono, punti 1;
per ciascun anno qualificato ottimo, punti 1 1/2.

2. Come direttore o vice direttore didattico senza insegnamento, sia come effettivo, sia come provvisorio, sia come supplente, purchè il servizio in questa ultima qualità sia stato prestato nello stesso Comune e non sia inferiore ad un semestre ogni anno, o come ispettore o vice ispettore comunale:
a) per ciascun anno e per non più di dieci anni:
buono, punti 1 1/2;
ottimo, punti 2;
b) per gli altri anni oltre i 10:
buono, punti 1:
ottimo, punti 1 1/2.

3. Come direttore con insegnamento, in qualunque tempo, entro il ventennio sopraindicato, il servizio sia stato prestato, purchè anteriore alla legge 4 giugno 1911, n. 487 (punto fisso), punti 1.

C) *Titoli di cultura.*

1. Diplomi di licenza da scuole medie di 2° grado, classiche e tecniche, punti 1 a 4.

2. Diplomi di laurea, punti 4 a 8.

3. Diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche e delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguiti per esame, punti 3 a 5.

4. Diplomi rilasciati dagli Istituti superiori femminili di magistero, punti 4 a 8.

5. Diploma di maestra di giardino d'infanzia, punti 1 a 3.

6. Diplomi di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie:

a) Disegno:
A) conseguito per esame, punti 1 a 2.

(1) Le valutazioni indicate s'intendono per servizio prestato per ciascun anno scolastico intero. Per servizi prestati per meno di un anno scolastico, dovranno essere date proporzionalmente alla durata del servizio prestato, calcolando l'anno scolastico di 300 giorni.

B) conseguito a norma della legge 6 luglio 1912, n. 734 (art. 35), punti 1 1/2 a 3 1/2.

b) Calligrafia e canto (conseguiti per esame), punti 1/2 a 1 1/2.

c) Educazione fisica:

A) conseguito per esame, punti 1/2 a 1 1/2.

B) conseguito a norma della legge 26 dicembre 1909, n. 805, punti 1 a 3.

d) Computisteria (conseguito per esame), punti 1/2 a 1 1/2.

e) Stenografia:

A) conseguito per esame, punti 1/2 a 1 1/2.

B) conseguito a norma dell'art. 19 del regolamento 29 luglio 1909, n. 644 (punto fisso), punti 1/2.

7. Diplomi di corsi speciali tenuti in Istituti dello Stato, o anche di Comuni, Provincie o altri enti pubblici o privati (diploma di agraria rilasciato dalla sezione agraria presso la R. scuola normale di Udine o da altre scuole simili; diploma di maestro dei sordo-muti, di pedagogia sperimentale, di ortofrenia, di insegnamento del lavoro manuale nelle scuole medie, di economia domestica, di insegnamento del disegno nelle scuole popolari ottenuto a norma dell'art. 35 della legge 6 luglio 1912, n. 734), punti 1/4 a 1/2.

D) *Concorsi sostenuti*

(per esame o per titoli ed esame).

a) a posti direttivi o ispettivi comunali o di R. vice ispettore, punti 1 1/2 a 6;

b) a posti di professore di pedagogia nelle scuole normali, Regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati (legge 21 luglio 1911, n. 861), punti 2 a 7;

c) a posti di R. ispettore, punti 3 a 9.

E) *Pubblicazioni.*

Punti — 1 a + 5.

Avvertenza. - Quanto alla valutazione delle ricompense di guerra si vegga l'art. 30-*bis* del regolamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 1029 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 23 aprile 1919, n. 670;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino alla completa attuazione dei provvedimenti organici di cui al decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670, le promozioni al grado di 1° segretario e di 1° ragioniere, sia dell'Amministrazione centrale della marina, sia dei RR arsenali marittimi, avranno luogo con le norme contenute nel decreto-legge 3 dicembre 1916, n. 1659 e saranno ad esse applicabili le disposizioni dell'art. 5 del decreto stesso e del citato decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1013 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 105 *quater* « Spese per rimettere in grado di funzionare gli uffici metrici di Belluno, Udine e Treviso, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire centoquindicimila (L. 115.000).

Art. 2.

Lo stanziamento di L. 700 000 assegnato in virtù del decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316, al capitolo dell'esercizio finanziario 1919-920, corrispondente a quello di cui all'art. 1, è diminuito di lire centoquindicimila (L. 115.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 1052 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri eccezionali conferiti al Governo durante la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap n. 118-*bis* « Spese per la guerra », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato della somma di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000):

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso

della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1061 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

stanziamento del cap. 256-*bis* « Mutui alle cooperative ed agli enti di consumo da istituirsi fra il personale delle Amministrazioni civili e militari dello Stato ecc. », dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire cinquemilioni (5.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1064 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 18 maggio 1919, n. 814;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a nuove disposizioni, è prorogata l'attivazione del monopolio dei surrogati del caffè.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

TEDESCO — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1066 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione, è prorogata l'applicazione del decreto 18 maggio 1919, n. 909, portante l'abolizione della imposta di fabbricazione sui surrogati di caffè e la esenzione dei surrogati stessi dal pagamento dei dazi comunali di consumo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1048. **Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la R. stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili, in Milano, è riorganizzata in base alle norme dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, nonchè di quelle contenute nel decreto medesimo, assumendo la denominazione di « R. stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili vegetali ».

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 maggio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitanova del Sannio (Campobasso).*

ALTEZZA !

Da tempo fra la popolazione di Civitanova del Sannio serpeggia-

va grave malcontento per l'irregolare funzionamento dell'amministrazione comunale.

Tale malcontento esplose improvvisamente la sera del 9 gennaio u. s. in cui una folla di contadini invase il Municipio, impedendo con la violenza al Consiglio riunito di deliberare sulla vendita di un taglio di bosco che figurava all'ordine del giorno.

In seguito a ciò, tredici sui venti consiglieri assegnati al Comune rassegnarono le dimissioni, e, poichè altri quattro erano deceduti, il prefetto, dopo aver preso atto delle rinunzie medesime, dovette affidare provvisoriamente la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Essendo però necessario dare all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di provvedere al riordinamento dei pubblici servizi, che risultano in istato di deplorevole abbandono, fa d'uopo procedere al formale scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 aprile u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitanova del Sannio, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Riccardo Ricciuti, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, riguardante le modalità e le norme per la determinazione del risarcimento dei danni di guerra;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 aprile 1919, n. 83;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare, in rapporto all'attuale costo delle costruzioni, la percentuale da aggiungere al valore dell'immobile distrutto, già stabilita nel 150 0/0 col citato decreto del 13 marzo scorso;

Decreta:

Art. 1.

A modifica delle disposizioni, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 13 marzo 1919, la somma risultante dalla determinazione del valore dello immobile distrutto, ai sensi dell'art. 8, lettere *a)* e *b)*, del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, sarà aumentata per i lavori di ricostruzione, che si eseguono durante l'anno 1919, del 300 per cento in corrispettivo del maggior costo dei materiali e mano d'opera occorrenti.

Art. 2.

Con altro decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1919, sarà determinata la misura da corrispondere per lo stesso scopo durante il tempo successivo.

Roma, 25 maggio 1919.

Il ministro: BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 luglio 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.44	
3.50 % netto (1902) . . .	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	91.07	

Corso medio dei cambi

del giorno 4 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio)

Parigi 118,75 — Londra 35,97 — Svizzera 144,00 — New Yo[illegible] — Oro 142,61.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

AVVISO

Si prevengono le direzioni dei giornali, riviste e di [illegible]blicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazion[illegible] nuta obbligatoria pel Ministero di grazia, giustizia e dei cul[illegible] è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali [illegible] chieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere [illegible] dato e conseguito il pagamento del prezzo di associazio[illegible] Ministero non si tiene obbligato a restituirle.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 30 giugno 1919, in Solano, provincia di Reggio Calabria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei telefoni.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 settembre 1918:

Fantani Zelia, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 31 luglio 1918, e richiamata in attività di servizio dal 16 agosto 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 22 settembre 1918:

Felletti Alfonsa nata Brusadelli, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 31 agosto 1918, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 26 settembre 1918:

Chiapello Teresa, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 31 agosto 1918, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1918.

Chiti Margherita nata Benedetto, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 31 agosto 1918, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 3 ottobre 1918:

Sabbatini Maria nata Bertaccini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 31 agosto 1918, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 10 ottobre 1918:

Audisio Vincenzina Palmilla, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 3 agosto 1918, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1918.

Steccanella Ermuti nata Borgato, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 31 agosto 1918, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1918.

Con decreto Ministeriale del 10 gennaio 1919:

Sedelmayer Annina nata Sibetti, telefonista a L. 1400 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'11 novembre 1918, e collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 15 novembre 1918.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 21 gennaio 1918:

Genitori.

Degl'Innocenti Cesare di Giuseppe, soldato, L. 630 — Biagioli Pietro di Paolo, id., L. 630 — Catanessi Lucia di Biagioli Pietro, id., L. 630 — Ferrani Elisabetta di Corvi Andrea, id., L. 630 — Castigliani Cherubina di Tettamenti Enrico, id., L. 630 — Brugnettini Michele di Guglielmo, tenente, L. 1500 — Mirarchi Michele di Giuseppe, soldato, L. 630 — Locrasto Domenica di Mirarchi Giuseppe, id., L. 630 — Foscolini Giuseppe di Ermenegildo, caporale L. 840 — Vieri Enrichetta di Meriggi Mario, L. 630.

Braccia Maria di Russi Ettore, soldato, L. 630 — Jugo Concetta di Amaore Salvatore, id., L. 630 — Agazzi Giovanni di Abramo, id., L. 630 — Cabrini Stefano di Emilio, id., L. 630 — Comerio Carolina di Monza Angelo, id., L. 630 — Picchiotti Egisto di Quintilio, id., L. 630 — Mencini Angelo di Giacomo, id., L. 630 — Tancredi Pietro di Giovanni, id., L. 630 — Roggero Delfina di Fontana Bartolomeo, id., L. 630 — Zampolini Pellegrino di Battista, caporale, L. 840 — Redolfi Brecon Luigi di Sante, soldato, L. 630.

Filosi Gaetano di Augusto, soldato, L. 630 — Di Francesco Antonio di Salvatore, id., L. 630 — Arbore Nicoletta di Fiore Giuseppe, id., L. 420 — Cicero Giuseppa di Lanretta Rosario, id., L. 630 Piscitello Antonino di Sabatino, caporale, L. 840 — Mincone Diamante di Laterre Furio, soldato, L. 630 — De Felippis Variano di Vincenzo, caporale, L. 840 — Brambilla Stella di Valtellina Ernesto, e G. Battista, caporale, L. 840 — Augutzi Giammaria di Francesco, soldato, L. 630 — Baioni Adele di Fradeloni Giuseppe, id, L. 517,57 — Latino Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Cavalieri Margherita di Montecchi Geminiano, id., L. 630.

Lombardi Francesco di Giuseppe, soldato, L. 630 — Rosea Maria di Lombardi Giuseppe, id, L. 630 — Gammella Maria di Sorbo Domenico, caporale, L. 840 — Genovesi Ferdinando di Luigi, id., L. 840 — Sangalli Pasquale di Carlo, soldato, L. 630 — Zagaria Innocenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Brunetti Antonio di Luigi, id., L. 630 — Bruni Francesco di Pasquale, id., L. 630 — Viglione Maria di Colli Pier Angelo, id., L. 630 — Binetti Vincenzo di Giovanni, id., L. 480,20 — Unali Salvatore di Vincenzo, id., L. 630 — Vasta Santi di Fortunato, caporale, L. 840 — Righi Giuseppe di Alessio, soldato, L. 630 — Andreucci Leonilde di Spadoni Sabatino, id., L. 630 — Ferri Giuseppa di Pietro, id., L. 630.

Recrosio Maria di Mangino Besso Antonio, caporale, L. 840 — Gentile Giovanni di Fabiano, soldato, L. 630 — Casali Maria di Giuseppe, id, L. 630 — Degl'Innocenti Maria di Iacopetti Guido, sergente, L. 767,95 — Giuffrida Emanuele di Ignazio, sottotenente, L. 1500 — Negrini Cherubina di Papis Angelo, soldato, L. 630 — Guglielmi Maria di Pocofelli Francesco, id, L. 630 — Burroni Faustino di Edoardo, sergente, L. 1120 — Conti Luigi di Antonio, soldato, L. 630 — Ioli Cesidia di Frisoni Ferdinando, id., L. 630 — Guercioni Francesco di Antonio, id., L. 630 — Gentile Angelo di Marco, id., L. 630 — Morandini Antonio di Alfredo, id., L. 630 — Parisi Donato di Francesco, id., L. 630 — Tecconi Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Palaracchia Antonia di Colonnelli Enrico, id., L. 630 — Gonzoli Raffaele di Giovanni, id., L. 630 — Manca Maria di Rigo Salvatore, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 4. — Il *Temps* ha da Costantinopoli che i turchi sono entrati in Aidin sgomberata dai greci.

Una parte della città è bruciata e le linee telegrafiche sono interrotte. I danni sono rilevanti.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 4. — Il *Temps* ritiene che i Governi alleati ed associati hanno intenzione di prendere misure efficaci per assicurare l'esecuzione immediata del trattato di pace per quanto concerne la Polonia.

Clémenceau deve conferire oggi con Tardieu a questo riguardo.

Tardieu ha convocato per domani nel pomeriggio la Commissione per l'esecuzione delle clausole territoriali, Commissione della quale egli è presidente.

PARIGI, 4. — Secondo la *Liberté*, la consegna del trattato di pace all'Austria subirà qualche giorno di ritardo, poichè la compilazione di esso non è finita ed inoltre il testo deve essere ancora stampato.

Il giornale soggiunge che le clausole relative all'Italia non sono state ancora fissate.

PARIGI, 4. — Domani alle 14,45 avrà luogo al *Quai d'Orsay* la prima riunione della Commissione incaricata di vigilare per l'esecuzione del trattato di pace con la Germania. La Commissione regolerà la questione della procedura da seguire.

PARIGI, 4. — Alle 15,30 avrà luogo la seduta del Consiglio Supremo degli alleati. All'ordine del giorno vi è il problema della pace con l'Ungheria.

VILLENEUVE SAINT GEORGES, 4. — La Delegazione ottomana ha lasciato il castello di Montecliu in automobile alle 19,30 ed è partita alle 20,40 dalla stazione di Villeneuve Saint Georges col diretto di Losanna.

CRONACA ITALIANA

Consiglio superiore del lavoro. — Il ministro dell'industria, commercio e lavoro, on. Dante Ferraris, inaugurando ieri la sessione del Consiglio superiore del lavoro, pronunziò un importante discorso, che fu coronato alla fine da lunghi e prolungati applausi.

L'on. ministro parlò della proposta di un massimo di orario di lavoro di otto ore, del bisogno d'una maggiore produzione, del largo programma di lavori già elaborato dal Governo, del diritto dei singoli, che deve essere posposto al diritto della collettività, e delle riforme ch'egli si ripromette di portare quanto prima alla discussione.

Rispose all'on. ministro l'ing. Saldini, come presidente del Comitato permanente del lavoro.

Parlarono su diversi argomenti l'on Turati, il comm. Perrone, il comm. Candiani, il comm. Bartoli, l'avv. Tondini, l'on. Mazzoni e Buozzi.

Congresso delle Camere di commercio italiane. — Ieri ebbe luogo la seduta inaugurale del Congresso promosso dall'Unione delle Camere di commercio italiane residenti nel Regno e all'estero.

Salutato dagli applausi dei numerosi presenti, il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, on. Dante Ferraris, pronunciò un discorso col quale tratteggiò ampiamente la situazione economica presente e futura dell'Italia.

L'on. ministro disse che non basta ripristinare la produzione ed il traffico, ma occorre intensificare l'uno e l'altra per ricostituire rapidamente l'economia del paese. Occorre riequilibrare le importazioni con le esportazioni per valorizzare di nuovo la nostra moneta e per ridurre il costo della vita.

Particolare interesse - egli disse - porterò ai problemi delle terre redente, le quali dovranno tornare a rifiorire dopo che avranno rimarginate le piaghe della guerra e superate le inevitabili difficoltà in questo periodo di assestamento.

Le parole dell'on. ministro furono salutate da una prolungata ovazione.

Congedo di classi. — Nella prima decade del corrente mese ha termine il licenziamento della classe 1888, il 12 avranno inizio le operazioni di licenziamento della classe 1889, cui seguirà il rinvio della classe 1890.

Il Ministero confida che riducendo e sopprimendo ogni servizio militare, ora non assolutamente necessario, ed effettuando nuove economie di forza in zona territoriale, gli riuscirà di dar corso al licenziamento di altre classi, in guisa da restituire, quanto prima sarà possibile, alla vita civile specialmente quelle che, con tanta abnegazione, hanno compiuto un più lungo periodo di ininterrotto servizio.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 3. — *Camera dei comuni.* — Lloyd George, continuando il suo discorso, ha detto:

Il mondo non può correre nuovi pericoli di questo genere. Ma si dice: « Voi punite la Germania per delitti commessi dai suoi capi ». Se la Germania fosse stata trascinata in questa guerra contro l'espressa volontà della popolazione tedesca, risponderei subito che, se così fosse, dovremmo tenerne conto nel trattato; ma fu così veramente? (Grida: No! No!). La nazione intera dette la sua approvazione. Il popolo tedesco avrebbe accettato con gioia una qualunque pace tedesca. Io sarei lieto se potessi dire oggi che il popolo tedesco è entrato in guerra a malincuore; ma non fu così. Per questa ragione è della massima importanza stabilire bene, se le nazioni si lanciano in una guerra di aggressione senza provocazione contro le nazioni vicine, ciò che le attende nel caso in cui sia loro inflitta una disfatta.

L'oratore ha parlato quindi della riduzione degli armamenti e degli effettivi della Germania, della presentazione d'un *bill* relativo alle garanzie americana e britannica per il caso in cui la Francia fosse attaccata senza provocazione (applausi), della Lega delle nazioni e dei motivi per i quali non è ammessa per ora la Germania.

Passando a parlare delle colonie tedesche, Lloyd George ha detto che esse non saranno divise fra i conquistatori, ma affidate all'amministrazione delle grandi potenze.

Parlando della Conferenza del lavoro, l'oratore ha assicurato che si tratta d'una questione di importanza assolutamente capitale per l'avvenire industriale del mondo, ma che spera che si potrà trovare un mezzo permanente di stabilire un livello del lavoro.

La vittoria è stata formidabile - egli concluse. - Essa costituisce un risultato grandioso ed a tale risultato nessun paese ha concorso per una parte più cospicua dell'Impero britannico. In alcuni circoli si ha la tendenza a credere che una volta riportata la vittoria e stabilita la pace, tutto andrà bene e senza sforzo; che il terreno insanguinato produrrà da sè stesso i frutti e che non vi sarà più nulla da fare, altro che precipitarsi a gran furia per raccogliere i frutti stessi. Ma dobbiamo agire anzitutto in modo che vi sia qualche cosa che dobbiamo consacrarci a ricercare. Rimaniamo fianco a fianco, agendo insieme e lavorando insieme. Non bisogna smobilizzare lo spirito del patriottismo. Esso deve rimanere in linea fino a che la guerra non sia giunta ad una reale vittoria. È questo spirito che ci fece vincere la guerra ed esso soltanto può condurci ad un trionfo glorioso e vero.

STOCCOLMA, 4. — È giunto l'incrociatore italiano *Libia*, il quale si è ancorato a poca distanza dal palazzo reale.

Alla sua entrata nella rada la nave ha fatto i saluti d'uso alla bandiera svedese, issata sul forte di Kastelholm, i cui cannoni hanno risposto al saluto con le salve regolamentari, alle quali hanno fatto eco i cannoni della flotta svedese, ormeggiata nel porto della Venezia del Baltico.

Il ministro d'Italia, comm. Orsini-Baroni, ha offerto al Grand Hôtel, in onore del comandante e degli ufficiali della nave, un pranzo. Fra gli invitati vi erano Hollner, ministro degli affari esteri, le alte cariche di Corte, i rappresentanti della stampa.

Allo *champagne* il ministro d'Italia ha salutato gli intervenuti, ha brindato alla prosperità ed alla grandezza dei due paesi ed ha terminato col grido di « Viva il Re! ».

Ha risposto con parole improntate alla più cordiale amicizia verso l'Italia il ministro Hellner, il quale ha detto di esser lieto di salutare a Stoccolma i rappresentanti della gloriosa marina italiana ed ha brindato alla salute dei sovrani, ben auspicando alla grandezza e all'amicizia dell'Italia e della Svezia.

Il comandante ed una delegazione degli ufficiali dell'incrociatore *Libia* saranno ricevuti in udienza dal Re.

BRUXELLES, 4. — Il Consiglio dei ministri ha delegato il barone Beyens, ministro di Stato, come Alto commissario belga nei territori renani occupati.

LIMA (Perù), 4. — È scoppiata la rivoluzione. Il presidente della Repubblica e i ministri sono stati imprigionati.

BASILEA, 4. — Si ha da Weimar: l'Assemblea nazionale ha continuato la discussione degli articoli del progetto della costituzione. Oltre alla bandiera nazionale, l'Assemblea ha stabilito i colori della bandiera commerciale e cioè il nero, il bianco e il rosso. Nell'angolo interno superiore di tale bandiera sarà sovrapposto un quadrato con striscie in nero, rosso e oro.

L'Assemblea ha poscia discusso la seconda parte del progetto relativa al Reichstag.

Il seguito della discussione è stato rinviato a venerdì prossimo.

PARIGI, 4. — *Camera dei deputati.* — Si approvano all'unanimità con 366 votanti le dichiarazioni del Governo che stabiliscon le condizioni per la smobilitazione delle classi 1907, 1908 e 1909, che sarà compiuta dal 7 luglio al 9 agosto. La smobilitazione delle altre classi mobilizzate fino alla classe 1917 continuerà senza interruzione entro termini analoghi e terminerà prima del 30 ottobre.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*